



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1900

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni
false

Indice

1. DDL S. 1900 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 1900.	5
1.3. Trattazione in Commissione.	10
1.3.1. Sedute.	11
1.3.2. Resoconti sommari.	13
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).	14
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020.	15
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 179 (ant.) del 23/09/2020.	18
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (ant.) del 06/10/2020.	23
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 06/10/2020.	24
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/12/2020.	34
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (ant.) del 10/12/2020.	35
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (pom.) del 10/12/2020.	36
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 12/01/2021.	42
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021.	43
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (ant.) del 13/01/2021.	46
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 20/01/2021.	52
1.4. Trattazione in consultiva.	57
1.4.1. Sedute.	58
1.4.2. Resoconti sommari.	59
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia).	60
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (ant.) del 15/10/2020.	61
1.4.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020.	68
1.4.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (ant.) del 28/10/2020.	73
1.4.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020.	81
1.4.2.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).	84
1.4.2.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 158 (pom.) del 05/10/2020.	85
1.4.2.2.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 163 (pom.) del 27/10/2020.	92

1. DDL S. 1900 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1900
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

Titolo breve: *commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false*

Iter

20 gennaio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.1056](#)

T. U. con [C.2103](#), [C.2187](#), [C.2213](#)
approvato in testo unificato

S.1900

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Emanuele Fiano](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Gennaro Migliore](#) (PD), [On. Alessia Rotta](#) (PD), [On. Alessia Morani](#) (PD), [On. Chiara Gribaudo](#) (PD), [On. Stefano Lepri](#) (PD), [On. Stefania Pezzopane](#) (PD), [On. Antonio Viscomi](#) (PD), [On. Marina Berlinghieri](#) (PD), [On. Maria Elena Boschi](#) (PD), [On. Vincenza Bruno Bossio](#) (PD), [On. Laura Cantini](#) (PD), [On. Daniela Cardinale](#) (PD), [On. Susanna Cenni](#) (PD), [On. Lucia Ciampi](#) (PD), [On. Camillo D'Alessandro](#) (PD), [On. Gian Pietro Dal Moro](#) (PD), [On. Andrea De Maria](#) (PD), [On. Antonella Incerti](#) (PD), [On. Sara Moretto](#) (PD), [On. Mario Morgoni](#) (PD), [On. Martina Nardi](#) (PD), [On. Raffaella Paita](#) (PD), [On. Luciano Pizzetti](#) (PD), [On. Lia Quartapelle Procopio](#) (PD), [On. Luca Rizzo Nervo](#) (PD), [On. Andrea Rossi](#) (PD), [On. Ivan Scalfarotto](#) (PD), [On. Angela Schiro'](#) (PD), [On. Filippo Sensi](#) (PD), [On. Debora Serracchiani](#) (PD), [On. Paolo Siani](#) (PD), [On. Raffaele Topo](#) (PD), [On. Franco Vazio](#) (PD)

[On. Davide Gariglio](#) (PD) (aggiunge firma in data 22 luglio 2019)

[On. Elena Carnevali](#) (PD) (aggiunge firma in data 28 luglio 2020)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.2103 - [On. Maria Elena Boschi](#) (PD) e altri

C.2187 - [On. Federico Mollicone](#) (FDI) e altri

C.2213 - [On. Paolo Lattanzio](#) (M5S) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **29 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 246 del 29 luglio 2020.

Classificazione TESEO

INCHIESTE PARLAMENTARI , COMMISSIONI D'INCHIESTA , INTERNET , INFORMAZIONE

Articoli

COMUNITA' TELEMATICHE E SOCIAL NETWORKS (Artt.1, 2), FALSITA' (Artt.1, 2), DEPUTATI (Art.3), SENATORI (Art.3), NOMINE (Art.3), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.4), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.4), SEGRETO D'UFFICIO (Artt.4, 5, 6), SEGRETO PROFESSIONALE (Artt.4, 5), SEGRETO BANCARIO (Artt.4, 5), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sandro Ruotolo](#) ([Misto](#)) (dato conto della nomina il 23 settembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 30 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 247 del 30 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1900

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1900

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2020, in un testo risultante all'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **FIANO**, **MIGLIORE**, **ROTTA**, **MORANI**, **GRIBAUDO**, **LEPRI**, **PEZZOPANE**, **VISCOMI**, **BERLINGHIERI**, **BOSCHI**, **BRUNO BOSSIO**, **CANTINI**, **CARDINALE**, **CARNEVALI**, **CENNI**, **CIAMPI**, **D'ALESSANDRO**, **DAL MORO**, **DE MARIA**, **GARIGLIO**, **INCERTI**, **MORETTO**, **MORGONI**, **NARDI**, **PAITA**, **PIZZETTI**, **QUARTAPELLE PROCOPIO**, **RIZZO NERVO**, **ROSSI**, **SCALFAROTTO**, **SCHIRÒ**, **SENSI**, **SERRACCHIANI**, **SIANI**, **TOPO** e **VAZIO** (1056); **BOSCHI**, **MARATTIN**, **ANNIBALI**, **ANZALDI**, **CARÈ**, **COLANINNO**, **D'ALESSANDRO**, **DE FILIPPO**, **DEL BARBA**, **Marco DI MAIO**, **FERRI**, **FREGOLENT**, **GADDA**, **GIACHETTI**, **LIBRANDI**, **MIGLIORE**, **MOR**, **MORETTO**, **NOBILI**, **NOJA**, **PAITA**, **PORTAS**, **ROSATO**, **TOCCAFONDI** e **UNGARO** (2103); **MOLLICONE** e **FRASSINETTI** (2187); **LATTANZIO**, **CARBONARO**, **CASA**, **MELICCHIO**, **NITTI** e **VILLANI** (2213)

(V. Stampati Camera nn. **1056**, **2103**, **2187** e **2213**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 luglio 2020

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i *media* tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate « attività di disinformazione », anche mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;

b) verificare se le attività di disinformazione siano riconducibili a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo premeditato di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o

referendarie;

c) verificare le attività di disinformazione compiute in materia sanitaria e gli eventuali effetti prodotti;

d) verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;

e) verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza;

f) ferma restando la disciplina applicabile per i casi di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale, in particolare di portali, siti *internet* e piattaforme digitali;

g) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;

h) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione e repressione delle attività di disinformazione, e, in particolare, se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti nella predetta materia;

i) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai *media* e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa;

l) verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, ferme restando le prerogative e le competenze dell'Ordine dei giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei *media* e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dalle attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;

m) verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto alle attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti; verificare, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale, nell'ambito di quello dell'educazione civica, e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica;

n) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto delle attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i *media*, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche e digitali;

o) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, volte a contrastare l'attività di disinformazione che produce effetti negativi sulla crescita e sullo sviluppo delle conoscenze dei minori che ricorrono all'utilizzo dei *media* tradizionali,

- delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali;
- p) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte al rafforzamento degli strumenti di regolazione e controllo applicabili alle piattaforme digitali;
- q) valutare l'opportunità di proporre la promozione attraverso il sistema radiotelevisivo pubblico, anche in collaborazione con l'Ordine nazionale dei giornalisti, di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'accesso responsabile alle notizie;
- r) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo e regolamentare per contrastare il fenomeno del *deepfake*, ossia la modellazione elettronica del linguaggio al fine di diffondere contenuti audio o video ingannevoli.

Art. 3.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione.
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. La Commissione riferisce altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori ogni volta che lo ritenga opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Nella propria attività la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie, in particolar modo durante il periodo di garanzia della *par condicio* prevista dalla legge.
4. Qualora la Commissione nella sua attività di indagine rilevi che nella diffusione di informazioni false è coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'Ordine dei

giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

7. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 5, 6 e 7 siano coperti da segreto.

9. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

10. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 7.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 8 e 10.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal

regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. La Commissione può altresì avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione *on line* e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può valersi.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione stabilisce le modalità di pubblicazione delle spese sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e a documenti soggetti a regime di segretezza.

8. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1900
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

Titolo breve: *commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 179 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

[N. 100 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 184 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

[N. 120 \(ant.\)](#)

1 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 123 \(ant.\)](#)

10 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 206 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 124 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 213 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

[N. 214 \(pom.\)](#)

20 gennaio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. [1905](#), di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. [1894](#), sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. [1900](#), concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. [865](#)), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. [1825](#)) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. [83](#) e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. [876](#) e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 179 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Esame e rinvio)

Il relatore **GRIMANI** (IV-PSI) riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, che interviene sull'articolo 132 della Costituzione apportandovi modifiche in materia di validità del *referendum* indetto per la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni ovvero per consentire che Province e Comuni siano distaccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

Nell'attuale formulazione, l'articolo 132 stabilisce, al primo comma, che si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Al secondo comma, prevede inoltre che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con riferimento al secondo comma dell'articolo 132, ricorda che il testo originario della Costituzione non prevedeva alcun *quorum* e si limitava a introdurre la possibilità di consentire il distacco di Province e Comuni che ne facessero richiesta, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali. È stata la legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'ambito della più generale riforma

del Titolo V, a prevedere sia quali siano le popolazioni interessate, sia il *quorum* deliberativo della maggioranza di queste ultime, sul modello di quanto richiesto fin dall'origine dal primo comma per la fusione o la creazione di Regioni.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, che modifica il primo e il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione e ne introduce un terzo, stabilendo che, per entrambe le fattispecie, la proposta sottoposta a *referendum* risulti accolta se approvata non più con il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate, bensì con la maggioranza dei voti validamente espressi, a condizione - e questo è l'oggetto del nuovo terzo comma - che sia raggiunto il *quorum* costitutivo della maggioranza degli aventi diritto, similmente a quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione per i referendum abrogativi.

La proposta è motivata dalla notevole difficoltà di raggiungere l'elevato *quorum* deliberativo previsto, anche in considerazione della generale riduzione dell'affluenza al voto. Inoltre, viene rilevata, quanto al distacco-aggregazione di Comuni (spesso piccoli) di cui al secondo comma dell'articolo 132, la distorsione per cui i cittadini iscritti nelle relative liste elettorali ma residenti all'estero concorrono al calcolo del *quorum* sebbene non sia prevista l'espressione del voto da oltre confine.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni di esperti sull'argomento. Propone quindi di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, composto di due articoli, che intende sopperire alla mancanza di una precisa normativa in tema di trasmissione in *streaming* delle sedute consiliari di Comuni e Province, argomento che peraltro assume particolare rilevanza per il Movimento 5 Stelle.

Ricorda che la pubblicità delle sedute consiliari è garantita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali eccezioni.

L'articolo 1 novella il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di introdurre l'obbligo per Comuni e Province di effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio e la trasmissione in diretta *streaming* sul proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, colui che presiede dispone l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire sempre la fruizione da parte dei cittadini della seduta sul sito istituzionale dell'ente.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, al riguardo, che il comma 1 dell'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia) nell'introdurre, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità generalizzata, per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, di riunirsi in videoconferenza, ha

previsto anche che sia garantita adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Rinvio della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul tema dell'istituzione di una Giornata in memoria delle vittime del Covid-19 è stato presentato anche il disegno di legge n. [1861](#), anch'esso assegnato in sede redigente, oltre al disegno di legge n. [1775](#), assegnato invece in sede deliberante. Considerato che anche il disegno di legge n. [1795](#), sull'istituzione della Giornata dei camici bianchi, è stato esaminato in sede deliberante, propone di chiedere alla Presidenza la riassegnazione in tale sede dei disegni di legge n. [1894](#) e n. [1861](#), in modo da svolgere così una discussione congiunta anche al disegno di legge n. [1775](#).

A nome dei rispettivi Gruppi parlamentari manifestano il proprio consenso i senatori [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), i senatori [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) e la senatrice [VALENTE](#) (*PD*).

Il sottosegretario CASTALDI preannuncia un avviso favorevole del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, acquisito l'assenso di tutti i Gruppi, procederà a chiedere le riassegnazioni nei termini prospettati.

La Commissione prende atto.

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Alla Commissione è attribuita una molteplicità di compiti, indicati all'articolo 2, volti ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti

esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. Tra i suoi compiti vi è innanzitutto quello di indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali "attività di disinformazione" includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

Un ulteriore compito è quello di verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

Alla Commissione sono attribuiti anche altri compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, la Commissione è tenuta tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è tenuta a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è attribuita la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.

L'articolo 3 prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 prevede che ne facciano parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo.

Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Qualora rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale.

Inoltre, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

All'articolo 7 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Conclude, sottolineando la necessità di un intervento per contrastare il fenomeno delle *fake news*, analizzando al contempo le ragioni della sua diffusione. A tale riguardo, occorre tenere presente che in Italia gli account su Facebook sono addirittura 35 milioni, pur in presenza di un tasso di analfabetismo digitale particolarmente elevato. Auspica, quindi, l'approvazione del testo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene necessario approfondire l'argomento attraverso una serie di audizioni di esperti.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'opportunità di ampliare l'oggetto della discussione anche al fenomeno delle *chat* in forma anonima, attraverso siti che non consentono l'individuazione dell'autore del messaggio, utilizzate anche per diffondere informazioni false e particolarmente rischiose per gli adolescenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine entro il quale indicare i soggetti da audire per le ore 12 di venerdì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (ant.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1900
(COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il **PRESIDENTE** rivolge il benvenuto al ministro Paola Pisano e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Paola PISANO svolge le sue comunicazioni sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Prendono la parola i senatori **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) e **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) per porre quesiti, a cui risponde il ministro Paola PISANO.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di posticipare alle ore 11,30 di domani, mercoledì 7 ottobre, le comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Atto n. 572), inizialmente prevista per le ore 10,30. A quell'ora, infatti, saranno ancora in corso i lavori dell'Assemblea.

Tuttavia, dal momento che probabilmente il parere sull'Atto n. 572 dovrà pervenire alle Commissioni riunite 5a e 14a entro le ore 13, potrebbe essere necessario procedere alla votazione dello schema di parere immediatamente dopo la fine della procedura informativa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che quanto meno si preveda una breve pausa, prima del voto, in modo da consentire la predisposizione di eventuali osservazioni da inserire nello schema di parere proposto dal relatore, nel caso che emergessero ulteriori spunti di riflessione dalle comunicazioni del Ministro Dadone.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Augussori.

Propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 9 di domani, mercoledì 7 ottobre, e di posticipare alle ore 11,30 la seduta già convocata per le ore 10,30.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 9,30 E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 10,30 DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 7 ottobre, non avrà luogo e che la seduta già convocata per le ore 10,30 è posticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1900, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si è tenuto un Ufficio di Presidenza per lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge in titolo. La documentazione depositata dei soggetti auditi, o anche inviata successivamente, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di

legge n. [1549](#) (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali), a prima firma del senatore Faraone, che sarà esaminato congiuntamente al disegno di legge n. [1900](#), su cui è già stata svolta la relazione e sono iniziate le audizioni informali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di riaprire i termini per integrare l'elenco delle audizioni informali, per estenderle anche al disegno di legge n. [1549](#).

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) ritiene ragionevole la richiesta del senatore Augussori.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Augussori, propone di fissare per le ore 12 di giovedì 8 ottobre il termine per l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati undici emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.2, 3.50, 4.1, 5.1, 5.3, 6.1 e 7.1 e ne illustra il contenuto.

L'emendamento 3.2 propone di estendere l'indagine campionaria triennale dell'ISTAT e del SISTAN sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza contro le donne anche agli atti compiuti alla presenza o in danno dei figli e agli atti persecutori.

Con l'emendamento 3.50 si intende invece dividere l'Allegato in due parti: l'Allegato A comprenderebbe l'elenco dei quesiti per agevolare la raccolta di informazioni da parte dell'ISTAT, che richiede una particolare specializzazione; nell'Allegato B, invece, sarebbe riportato l'elenco delle domande che devono essere poste dagli operatori di polizia giudiziaria, del tribunale, dal pubblico ministero e della ASL, incentrate essenzialmente sulla relazione tra vittima e autore del reato, che rileva ai fini della qualificazione di un omicidio come femminicidio.

L'emendamento 4.1, oltre a inserire il riferimento introdotto con l'emendamento 3.2, prevede che sia sempre fatta salva la garanzia dell'anonimato per le vittime che sporgono denuncia.

Con l'emendamento 5.1 si precisano, nella lista dei reati per cui è necessario rilevare la relazione tra autore e vittima del reato, i corrispondenti articoli del codice penale. Inoltre, si amplia il novero dei dati da assumere, facendo riferimento anche alle misure di prevenzione e agli ordini di protezione.

Segnala che tali elementi sarebbero particolarmente utili, pur nella consapevolezza che l'accoglimento della proposta comporterebbe un onere aggiuntivo per gli operatori di polizia giudiziaria.

Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 6.1, si sofferma sull'emendamento 7.1, con il quale si prevede che i dati raccolti dall'ISTAT siano comunicati anche agli osservatori regionali, che quindi non dovranno richiederli ai centri antiviolenza.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione giustizia e della Commissione bilancio, per cui non è possibile procedere immediatamente alla votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19 anche all'interno del Senato, ritiene opportuno predisporre una lettera per chiedere alla Presidenza del Senato di non procedere, almeno in questa fase, all'assegnazione di provvedimenti a Commissioni riunite.

A seguito dell'osservazione della senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) circa il fatto che i provvedimenti già assegnati a Commissioni riunite dovrebbero a suo avviso essere conclusi secondo la medesima modalità di esame, il PRESIDENTE precisa che la propria proposta si riferisce solo alle assegnazioni future.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che eventualmente le Commissioni riunite potrebbero essere collegate tra loro in videoconferenza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere della Giunta per il Regolamento del 9 giugno 2020 consentiva ai senatori di partecipare da remoto solo alle audizioni informali in videoconferenza e soltanto fino al 31 agosto scorso.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda che tale iniziativa era stata sollecitata da una lettera inviata dal proprio Gruppo. Precisa che è in corso di predisposizione una richiesta analoga per differire ed estendere la previsione a tutte le procedure informative, anche in sede formale, incluse le Commissioni bicamerali. Concorda sulle considerazioni della senatrice Pirovano circa la possibilità di mettere in comunicazione le Commissioni riunite con un collegamento in videoconferenza tra le rispettive Aule. Si potrà valutare in seguito se consentire anche la votazione con la medesima modalità.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che tale proposta, ulteriore rispetto a quella da lui avanzata, dovrebbe essere rivolta al Presidente del Senato e sottoposta alla Giunta per il Regolamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) ritiene opportuna una maggiore cautela nel procedere a modifiche regolamentari così rilevanti in una situazione di emergenza, soprattutto con riferimento alle modalità di espressione del voto, che potrebbero portare - con conseguenze rischiose per il Parlamento - a normalizzare ciò che viene deliberato nell'eccezionalità.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime un avviso contrario rispetto alla proposta del Presidente, in quanto tale soluzione potrebbe penalizzare i Gruppi meno numerosi, sotto il profilo della rappresentanza, nel caso che tra i loro componenti vi siano senatori sottoposti alla quarantena. Nel ricordare il proficuo lavoro svolto dalle Commissioni riunite 1a e 8a in occasione dell'esame del cosiddetto decreto semplificazioni, ritiene anzi preferibile incentivare l'esame di provvedimenti in sede riunita.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottolinea che il collegamento in videoconferenza tra due Commissioni è già possibile, dal momento che tale modalità di connessione è utilizzata dal Movimento 5 Stelle per le riunioni dei Gruppi di Camera e Senato. Tra l'altro, a suo avviso, sarebbe anche possibile effettuare le votazioni, in quanto il voto sarebbe rilevato per ogni Commissione dal Presidente, che dirige i lavori in presenza.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC), nel concordare con la proposta del Presidente, ritiene che sui temi oggetto del dibattito dovrebbe esprimersi piuttosto la Giunta per il Regolamento, dopo un confronto tra la Presidenza del Senato e quella della Camera dei deputati. A tale proposito, osserva che il presidente

Fico si è espresso in senso contrario all'utilizzo di strumenti tecnologici che non prevedano la presenza dei deputati a Montecitorio.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) obietta che alla Camera è ancora consentita la partecipazione dei deputati alle audizioni informali da remoto e che tale modalità è applicata già dal mese di marzo.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) valuta positivamente la proposta del Presidente di limitare o addirittura escludere l'assegnazione di nuovi provvedimenti a Commissioni riunite, per evitare la concentrazione eccessiva di senatori nella stessa Aula. In ogni caso, ritiene opportuno che la Presidenza del Senato, su tale questione, avvii un'interlocuzione con la Presidenza della Camera dei deputati.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con le considerazioni del senatore Grimani.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) ritiene condivisibile la proposta del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che indirizzerà una lettera al Presidente del Senato per rappresentarle l'esigenza rilevata, tenendo conto del dibattito appena svolto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [953](#) (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali) che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 29 settembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Comunica inoltre che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1642](#) (*quorum referendum* art. 132 della Costituzione), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 30 settembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.1

[Conzatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri monitora e coordina l'attività di rilevazione dei dati effettuata da ISTAT e SISTAN, secondo le modalità di cui al comma 3.»

Art. 3

3.1

Conzatti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole:* «, attenendosi a quanto previsto dall'allegato A,»;

2) *al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole:* «da rilevare sono riportate nell'allegato A» *con le seguenti:* «sono da rilevare con modalità statuite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Dipartimento per le Pari Opportunità, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4, comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole:* «secondo quanto previsto dall'allegato A e» *con le seguenti:* «secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1 e»

b) *all'articolo 5, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:* «secondo le modalità previste dall'allegato A» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1»;

c) *all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole:* «secondo le modalità previste dall'allegato A» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 1»;

d) *sopprimere l'allegato A.*

3.2

Laforgia, Valente

Al comma 1 sostituire le parole « e stalking» con le seguenti: «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori.»

3.3

Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La raccolta delle informazioni da rilevare è effettuata a fini statistici e deve essere sottoposta al monitoraggio del Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di competenza».

3.50

Rauti, Valente

All'allegato A, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI» *e le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AMBITO FAMILIARE» *aggiungere le seguenti:* «(I quesiti devono essere posti previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale)»;

b) *sostituire le parole* «ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COPPIA)» *con le seguenti* « ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA, ECONOMICA E ANCHE alla presenza o in danno dei figli (PER LE DONNE IN COPPIA)» ;

c) *dopo le parole* «minaccia di uccidersi?» *inserire le seguenti:* « l'episodio di violenza è avvenuto alla presenza di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento dell'episodio?»;

d) *a l capoverso* *Elenco dei quesiti sullo stalking, inserire, in fine, le seguenti parole:* «Gli atti persecutori sono stati perpetrati alla presenza di figli minori di età o erano comunque presenti in casa figli minori di età al momento della commissione degli atti?»;

e) *sostituire le parole* da «Relazione autore-vittima: elenco del set minimo» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «Relazioni autore-vittima: elenco del set minimo di modalità che devono

essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT sui centri antiviolenza:

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

f) *dopo l'allegato A, aggiungere il seguente:*

«ALLEGATO B

Relazioni autore-vittima previste nei sistemi informativi del Ministero della salute, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. Insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. Medico o operatore sanitario 13. Persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.»

Art. 4

4.1

[Rizzotti, Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009» *inserire le seguenti:* « e al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;

b) *sostituire le parole da:* «tra vittima e autore dei reati» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «ai sensi dell'Allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 e le caratteristiche dell'utenza, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime».

Art. 5

5.1

[Maiorino, Mantovani, Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «introduce» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nel proprio sistema informativo con riguardo ai reati di cui al comma 3, la compilazione obbligatoria, anche da allegare alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della Repubblica, dei dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto indicato all'Allegato A; all'età e al genere degli autori e delle vittime; alla tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; alle informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo le parole:* «di cui al comma 3» *inserire le seguenti:* «dell'età e del genere degli autori e delle vittime»;

2. *sostituire le parole:* «e stalking» *con le seguenti:* «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; le informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

3. *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo

comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

m) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

o) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

p) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;

q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

r) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

s) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffusione di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;

z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;

aa) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

4. *sopprimere il comma 4;*

5. *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «vittima di violenza» inserire le seguenti: «in ogni grado del procedimento giudiziario»;*

b) *dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria»;*

c) *sostituire le parole da: «nonché i dati relativi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.»;*

6. *al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Dei dati riguardanti le donne che hanno*

subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.».

5.2

[Leone](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell'autore del reato accertate con sentenza passata in giudicato.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con riguardo ai reati di cui al comma 3 sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivi, eventuale tipologia di arma utilizzata ed eventuali patologie psichiatriche dell'autore del reato accertate con sentenza passata in giudicato.».

5.3

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «informazioni» *inserire le seguenti:* «di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater»;

b) *al comma 6 sopprimere le parole:* «,ordini di protezione»;

c) *dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. La banca dati di cui al comma 5 indica altresì con riguardo alle misure cautelari e alle misure di sicurezza il tipo di misura applicata, l'eventuale applicazione degli strumenti di controllo elettronico, nonché le eventuali violazioni della misura applicata e il suo aggravamento, e l'avvenuta trasmissione al giudice civile ai sensi dell'articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

6-ter. La banca dati di cui al comma 5 indica altresì i dati relativi alle misure di prevenzione applicate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38; dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e degli articoli 1, comma 1, lettera c), quando la persona sia dedita anche alla commissione dei reati di cui al comma 3 del presente articolo, e 4, comma 1, lettera i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6-quater. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vittima di violenza in ogni grado del procedimento giudiziario altresì le informazioni sugli ordini di protezione in materia civile e sulle modalità di affidamento dei figli minorenni adottate nei procedimenti civili di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, in cui sono parti l'autore e la donna vittima di violenza, specificando se nel corso del procedimento civile sono stati acquisiti atti e documenti, non coperti da segreto istruttorio, formati nel corso dei procedimenti penali.».

Conseguentemente, all'articolo 6 aggiungere in fine la seguente lettera: «c) con riguardo agli indagati e agli imputati per i reati di cui all'articolo 5, comma 2 nonché alla persona offesa e alle parti civili l'indicazione delle misure di affidamento dei minorenni ovvero delle misure adottate ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, qualora disposte, nell'ambito di procedimenti civili tra le stesse parti.».

Art. 6

6.1

[Laforgia](#), [Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* «autore-vittima del reato» *inserire le seguenti:* «secondo quanto indicato all'Allegato B»,

2) *sostituire le parole* « e delle vittime.» *con le seguenti* « e delle vittime, alla tipologia di

violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, alle informazioni su luoghi e alla eventuale tipologia di arma utilizzata con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) dopo la parola » nonché« inserire le seguenti » alla persona offesa e« e sostituire le parole »al patrocinio a spese dello stato« con le seguenti: »e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter d.P.R. n.115 del 2002 (TU spese di giustizia)«;*

2) *alla lettera b) sostituire le parole da » all'applicazione« fino alla fine del periodo con le seguenti: »a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo«.*

Art. 7

7.1

[Rampi, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «case rifugio accreditati» inserire le seguenti: « su dati disaggregati per Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali».*

b) *al comma 1, lettera a) dopo le parole « dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati, »;*

c) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole « e stalking» con le seguenti: « assistita e atti persecutori».*

d) *dopo le parole "tipologie di" inserire le parole "interventi di"*

e) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.*

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri anti violenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120
MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,45

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN.
1900 E 1549 (COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (ant.) del 10/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020

Presidenza del Vice Presidente
[GARRUTI](#)

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,10

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN.
1900 E 1549 (COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)*

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (pom.) del 10/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, considerato il numero particolarmente elevato di soggetti da audire sui disegni di legge congiunti n. **1900** e n. **1549** (Commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), con la prossima sessione si considererà esaurito il ciclo di audizioni informali. Gli ulteriori soggetti indicati dai Gruppi, invece, saranno invitati a far pervenire una propria memoria scritta.

Avverte, inoltre, che la Presidenza del Senato ha assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a, in sede referente, il disegno di legge n. **2040**, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, il cosiddetto decreto sicurezza. Esprime perplessità, a tale riguardo, in quanto alla Camera dei deputati il provvedimento è stato esaminato dalla sola Commissione affari costituzionali. Peraltro, anche al Senato, in entrambe le occasioni in cui in questa legislatura sono stati esaminati i decreti in materia di sicurezza, è stata riconosciuta una competenza esclusiva della 1a Commissione. Manifesta, quindi, l'intenzione di rappresentare alla Presidenza del Senato le ragioni del proprio dissenso.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda sull'opportunità di chiedere un chiarimento alla Presidenza del Senato sui motivi della decisione di assegnare il provvedimento alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, che appare incomprensibile alla luce della prassi consolidata, peraltro applicata anche recentemente.

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) condivide le considerazioni del Presidente sull'opportunità di assegnare il decreto sicurezza alla sola Commissione affari costituzionali, come già accaduto all'inizio della legislatura.

Il senatore **RUOTOLO** (*Misto*) si associa alle osservazioni critiche del Presidente, in quanto risulta

incomprensibile l'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Pertanto, ritiene opportuno chiedere un chiarimento al Presidente del Senato sulle ragioni della sua decisione.

La senatrice [VALENTE](#) (PD), pur nel rispetto delle prerogative della Presidenza del Senato, stigmatizza la decisione di assegnare il disegno di legge n. [2040](#) in sede referente anche alla Commissione giustizia, considerato che solo alcune disposizioni del provvedimento sembrano afferire alla sua competenza. Ritiene opportuno quindi chiedere un chiarimento sui criteri adottati per la decisione, anche per evitare che la discrezionalità di cui legittimamente dispone la Presidenza del Senato sconfini nell'arbitrio.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la valutazione della Presidenza è supportata anche dalla richiesta dell'intera Commissione giustizia di procedere a un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), nel ritenere ingiustificabile l'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite 1a e 2a, sottolinea che la Commissione affari costituzionali ha esclusiva competenza sui settori normativi e di azione dell'amministrazione dell'Interno, in particolare con riferimento alla sicurezza pubblica e all'immigrazione.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Calderoli, precisa che - a seguito di un chiarimento per le vie brevi - non risulta che la richiesta di assegnazione del provvedimento formulata dalla Commissione giustizia sia stata determinata da una formale deliberazione, né in sede plenaria, né in Ufficio di Presidenza.

Ritiene quindi che, per l'assegnazione del provvedimento, non siano state rispettate le prassi consolidate: ribadisce pertanto la propria intenzione di chiedere chiarimenti alla Presidenza del Senato circa i criteri adottati, al fine di tutelare le prerogative della Commissione affari costituzionali.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 225)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 27 maggio 2019, n. 51. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, avverte che, in coordinamento con i relatori della I Commissione della Camera, è stato predisposto uno schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato, nel quale sono recepite alcune delle proposte avanzate dai Gruppi. Precisa, tuttavia, che le ulteriori e numerose proposte giunte ai relatori non sono accoglibili per vari motivi, tra cui i seguenti: in alcuni casi i fini, pur condivisibili, non erano conseguiti dagli strumenti individuati; in altri non erano rispettati o il vincolo delle circoscrizioni della Camera, che sono legificate come da Tabella A allegata alla legge vigente, o i criteri tassativi di delega (ad esempio il rispetto dello scarto massimo, rispetto alla media, del 20 per cento) o i criteri indicati in modo preferenziale, come il rispetto, per quanto possibile, dei confini provinciali, o quello del rispetto dei sistemi locali senza scorporarne singoli Comuni; in altri, in particolare in caso di proposte tese ad evitare collegi plurinominali molto ampi di 8 eletti, si finiva per determinare uno squilibrio, con 5 e 3 eletti in circoscrizioni limitrofe; in altri casi, per rimediare a interventi relativi a qualche provincia, si

finiva per creare squilibri in altre. Anche per quest'ultimo motivo si è comunque ritenuto inopportuno procedere a interventi fortemente invasivi al netto del lavoro della commissione tecnica.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) ritiene insolito che siano emerse criticità solo con riferimento ai collegi uninominali del Lazio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime il proprio sconcerto nel constatare che nello schema di parere non è stata recepita nessuna delle osservazioni sottoposte al relatore dal Gruppo della Lega, dopo un lavoro particolarmente attento e approfondito riguardante tutto il territorio nazionale, nonostante le rassicurazioni iniziali del Presidente di voler favorire l'intesa non solo all'interno della Commissione, ma anche in sinergia con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Per di più, si è scelto di inserire un'unica osservazione relativa a una situazione localistica, per la circoscrizione Lazio1, che conferma la scarsa attenzione per i territori più periferici.

Infine, considerato che si è ritenuto di inserire una raccomandazione relativa alla comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia, sarebbe stato opportuno formularne una analoga con riferimento alla comunità di lingua italiana dell'Alto Adige.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che Forza Italia non ha ritenuto di presentare proposte di modifica, tenuto anche conto dell'alta qualità della proposta formulata dalla commissione tecnica. A suo avviso, peraltro, le difficoltà discendono principalmente dalla riduzione del numero dei parlamentari, attuata con la legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha diminuito in modo drastico la rappresentanza sui territori e che, alla prova dell'adattamento della legge elettorale, mostra con estrema chiarezza tutti i suoi limiti.

Dopo aver auspicato che si proceda quanto prima a modificare la legge elettorale vigente, annuncia il proprio voto contrario sullo schema di parere.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel replicare al senatore Augussori, precisa che la Provincia di Bolzano è suddivisa in due collegi uninominali per la Camera e tre per il Senato, anche in base agli accordi fissati nel cosiddetto "pacchetto", all'esito degli accordi sottoscritti con l'Austria. Per quanto riguarda la Camera, non ci sono soluzioni alternative, in base alla consistenza demografica, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, per costituire un collegio uninominale nel quale la comunità linguistica italiana sia la maggioranza.

Per quanto riguarda la comunità slovena, rileva che la sua presenza è piuttosto frammentata, soprattutto nel territorio della Provincia di Udine, e quindi per determinare una maggiore aggregazione bisognerebbe compiere una forzatura. Pertanto, ritiene che, con riferimento alle minoranze linguistiche, vi siano dei limiti insuperabili nella determinazione dei collegi elettorali, in base alla normativa vigente.

Anticipa, pertanto, il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Augussori, dà atto che il Gruppo della Lega ha svolto un lavoro particolarmente approfondito, scevro da motivazioni di tipo politico. Precisa, inoltre, di aver analizzato nel merito le singole modifiche proposte, le quali però, se attuate, avrebbero determinato ulteriori problemi nella definizione dei collegi elettorali.

Quanto ai rilievi formulati dal senatore Lanzi, sottolinea di aver ritenuto di accogliere l'osservazione predisposta dalla senatrice De Petris in relazione ai collegi uninominali del Lazio, in quanto la proposta di modifica è risultata l'unica pertinente, in grado di apportare solo effetti positivi, e non in contrasto con la normativa.

Riguardo all'Alto Adige, concorda con le osservazioni del senatore Bressa: pur avendo esaminato con

attenzione le eventuali soluzioni alternative, si è dovuto concludere che la situazione demografica impedisce scelte differenti da quelle proposte dalla commissione tecnica.

Infine, quanto alle considerazioni del senatore Pagano, evidenzia che il dibattito sulla determinazione dei collegi elettorali è sempre stato particolarmente vivace, anche prima della riduzione del numero dei parlamentari, in quanto non è possibile trovare una soluzione del tutto soddisfacente quando è necessario contemperare diverse esigenze.

Si passa alla votazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur accettando i chiarimenti forniti dal Presidente, annuncia a nome del Gruppo un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

l'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 ha previsto, in caso di promulgazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, una delega al Governo per adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a seguito dell'esito positivo del referendum confermativo del 20-21 settembre 2020 è stata promulgata la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, entrata in vigore il 5 novembre 2020;

il citato articolo 3 ha fissato, quali principi e criteri direttivi di delega:

- ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, la costituzione, nelle circoscrizioni del territorio nazionale di un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché l'applicazione dei principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

- ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, la suddivisione del territorio nazionale nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché l'applicazione dei principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.

lo schema di decreto legislativo reca, agli articoli 1 e 2, la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati (art. 1 - Tabelle A.1 e A.2) e del Senato della Repubblica (art. 2 - Tabelle B.1 e B.2) e, all'articolo 3, disposizioni su variazioni territoriali che dovessero intervenire prima della convocazione dei comizi, considerato che

i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3, comma 1 e 2, della legge n. 165 del 2017 delineano con sufficiente chiarezza il perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo, pur residuando necessariamente per il legislatore delegato un certo margine di discrezionalità

nell'individuazione della soluzione ottimale per ciascuna circoscrizione;
la disciplina di delega individua infatti, accanto ad alcuni criteri obbligatori, anche criteri da applicare di norma, quali l'omogeneità del bacino territoriale sotto gli aspetti economico-sociali e delle caratteristiche storico-culturali, la continuità del territorio di ciascun collegio, nonché il mantenimento dell'integrità del territorio comunale;
in tal senso, così come per l'originario esercizio della delega nel 2017, se alcune potenziali criticità sono direttamente ascrivibili alla meccanica applicazione dei criteri di delega, in altri casi le soluzioni individuate nell'ambito dello schema di decreto si prestano a valutazioni di opportunità in comparazione con altre soluzioni, parimenti compatibili con i criteri di delega, che possono risultare per alcuni aspetti meglio rispondenti alle specifiche esigenze di coerenza e omogeneità dei bacini elettorali;
valutata favorevolmente la scelta del Governo di non esercitare alcuna forma di discrezionalità politica rispetto al disegno dei collegi elettorali, presentato dalla Commissione sulla base di decisioni tecniche, al fine di assicurare la massima neutralità politica nella delimitazione territoriale dei collegi stessi;
valutato, altresì, favorevolmente l'impegno del Governo ad assicurare la massima trasparenza nell'adozione dello schema di decreto legislativo in esame, promuovendo la conoscibilità del disegno dei collegi uninominali e plurinominali, favorendo il controllo della ragionevolezza delle scelte assunte e della conformità delle stesse ai criteri di delega, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di informazioni sui siti *web* istituzionali;
rilevato che l'applicazione del vigente sistema elettorale misto a un Parlamento sensibilmente ridotto nella sua composizione rende da un lato più difficoltoso il rispetto contestuale di tutti i principi e criteri di delega, imponendo di operare delle scelte e, dall'altro, incontra limiti strutturali che non possono essere superati;
ritenuto di proporre una diversa composizione dei collegi plurinominali per la Camera dei deputati che interessano la Città metropolitana di Roma;
evidenziato altresì, con riferimento alla regione Friuli - Venezia Giulia, come il numero degli elettori appartenenti alla minoranza linguistica slovena non risulti sufficientemente elevato da consentire di definire i collegi in termini tali da garantire di per sé la rappresentanza dei candidati espressione di tale minoranza,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento alla proposta di riordino dei collegi plurinominali per la Camera della circoscrizione Lazio 1, laddove l'unico collegio mono-comunale sarebbe il P01, assumendo la necessità di ricomprendere in almeno due collegi plurinominali territori del Comune di Roma e territori di altri comuni, si ritiene che la soluzione prospettata, anche in considerazione delle necessità di spostamento legate alla campagna elettorale e la coesione socio-culturale, vedrebbe una situazione di disagio per quanto riguarda il collegio plurinomiale P03, sia in termini di distanze, sia in termini di direzioni nell'asse dei trasporti. Inoltre, anche sul piano dell'omogeneità socio-culturale, sarebbe preferibile collegare il collegio uninominale U04 al collegio uninominale U08, considerata la presenza nel collegio U04 del Comune di Ciampino, più affine ai comuni dei Castelli Romani; inoltre, l'asse di trasporto pubblico e il flusso pendolare tra l'area dei Castelli e la città di Roma suggerisce una maggiore omogeneità di problematiche sociali e politiche tra i collegi U08 e U04. Si dovrebbe considerare anche che storicamente c'è più affinità tra i collegi uninominali U09 e U08. L'unico vantaggio nell'ipotesi predisposta sarebbe nell'accorpamento dei comuni di Ardea e Pomezia, che avrebbero, in realtà, trovato più consona collocazione nello stesso collegio uninominale, sebbene si comprendano le motivazioni prettamente numeriche della scelta operata. Si propone perciò la seguente distribuzione dei collegi uninominali, che comporterebbe differenze minime di popolazione rispetto alla soluzione proposta dal Governo:

- al collegio plurinomiale 1 - P01 i collegi uninominali Lazio 1 - U01, Lazio 1 - U02 e Lazio 1 - U03 (più omogenei sul piano sociale): 1.187.904 abitanti (32,79 per cento) contro 1.163.634 (32,12

per cento)

- al collegio plurinominale 2 - P02 i collegi uninominali Lazio 1 - U04, Lazio 1 - U08 e Lazio 1 - U09: 1.238.779 abitanti (34,20 per cento) contro 1.258.261 (34,73 per cento)
- al collegio plurinominale 3 - P03 i collegi uninominali Lazio 1 - U05, Lazio 1 - U06 e Lazio 1 - U07: 1.195.928 abitanti (33,01 per cento) contro 1.200.716 (33,15 per cento);

e la seguente raccomandazione:

con riferimento alla determinazione dei collegi uninominali della regione Friuli - Venezia Giulia per l'elezione della Camera, si chiede di valutare se soluzioni alternative rispetto a quella individuata siano suscettibili di permettere un migliore accesso alla rappresentanza dei cittadini espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,35

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN.
1900 E 1549 (COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)*

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
212ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (*quorum referendum* art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2020.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo. Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti "decreti ristori", il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale. Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore - in assenza del rappresentante del Governo - di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto "decreto ristori 5" siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di

COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
213ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), proprio all'esito delle audizioni svolte, da cui è emersa la necessità di approfondimento su alcuni aspetti, per apportare eventuali modifiche al testo, ritiene preferibile rinviare lo svolgimento della discussione generale.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) concorda con le considerazioni del senatore Perilli.

Anche il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az), cofirmatario del disegno di legge in titolo, concorda sulla opportunità di rinviare la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Perilli, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il **PRESIDENTE** avverte che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) ritiene opportuno riepilogare le ragioni per le quali sarebbe quanto mai opportuna una rapida approvazione in via definitiva dei disegni di legge in esame per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, anche a seguito delle audizioni svolte, che hanno fornito spunti di riflessione in tal senso.

Sottolinea, innanzitutto, che anche le notizie di cronaca più recenti, in particolare quelle riferite all'oscuramento degli *account* del presidente Trump da parte dei principali *social network*, stiano suscitando un ampio dibattito sul rapporto tra *social media* e i tradizionali mezzi di comunicazione e la politica, sull'utilizzo delle *fake news* con finalità politiche, sull'urgenza di un contrasto alla diffusione di contenuti non verificabili e non controllabili, tanto più nell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Evidenzia che la disinformazione incide sulla qualità della vita democratica in quanto introduce elementi di destabilizzazione nella vita sociale e finisce per alterare la formazione di un pensiero critico libero e consapevole. È noto, infatti, che ormai la rete e in particolare i *social network* hanno soppiantato i giornali, anche grazie alla loro pervasività, e sono diventati la principale fonte di formazione e informazione delle persone, sempre più dipendenti da tali piattaforme, come dimostra l'ultimo rapporto del Censis.

La pandemia ha aggravato tale situazione, su un contesto caratterizzato dall'analfabetismo digitale non certo contrastato dalla didattica a distanza, che favorisce anche un aumento dei casi di abbandono scolastico. La conseguenza di tutto ciò è che una parte consistente della popolazione non ha più gli strumenti conoscitivi per interpretare la realtà.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa iniziare a lavorare quanto prima per individuare le modalità di contrasto alla diffusione delle *fake news*.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) sottolinea l'assoluta necessità di regolamentare e disciplinare l'utilizzo dei *social network*. A suo avviso, tuttavia, sarebbe opportuno non limitarsi a contrastare la diffusione in rete di notizie false. Anche l'oscuramento degli *account* dei responsabili della pubblicizzazione di *fake news* non sarebbe sufficiente, in quanto frutto di iniziative estemporanee adottate da società private proprietarie delle piattaforme digitali di volta in volta coinvolte.

Ritiene indispensabile, invece, contrastare il fenomeno dei *troll*, perseguendo coloro che creano *account* falsi e, coperti dall'anonimato, distruggono la reputazione di altre persone o commettono altre fattispecie di reato anche gravi. A tale riguardo, ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 895, che proponeva di prevedere l'obbligo fornitore di servizi di connettività di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità, stabilendo la relativa sanzione in caso di non osservanza.

Auspica, pertanto, che la Commissione d'inchiesta si occupi anche di individuare le soluzioni per contrastare tale fenomeno.

Interviene quindi in discussione generale la senatrice [VALENTE](#) (PD), la quale esprime apprezzamento per le osservazioni svolte dal senatore Ruotolo e ricorda l'utilità del ciclo di audizioni svolte, con particolare riferimento alle considerazioni espresse dall'Antitrust. Rispetto ai media tradizionali, per i quali la disciplina della responsabilità rispetto alla veridicità delle informazioni è garantita da un ordinamento ormai stabilizzato, anche in forza di una stringente simmetria tra produttore di informazione e utilizzatore, per i *social media* tale tema si pone in modo del tutto innovativo, a partire proprio dalla difficoltà di imputare con precisione la responsabilità della fonte informativa e di contrastare la diffusione di dati e informazioni false. Nei *social media* infatti la asimmetria tra chi diffonde le informazione e chi le utilizza è massima, e tale circostanza pone le problematiche affrontate dal disegno di legge in un'ottica molto particolare. Da tali osservazioni, prosegue l'oratrice, discende l'opportunità di un'approvazione in tempi celeri del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, tenendo conto che il perimetro delineato rispetto all'attività della commissione d'inchiesta può integrare l'ampio ventaglio di questioni, al fine di predisporre, conclusivamente, una serie di proposte normative che contemperino le diverse esigenze di informazione e di tutela delle fede pubblica imposte dalla diffusione dei *social network*.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea in premessa che la questione della diffusione delle *fake news* rende legittimo un approfondimento parlamentare, nella consapevolezza tuttavia che da diversi anni circolano nell'opinione pubblica ricostruzioni complottiste e fantasiose, prive di alcun riferimento scientifico, la cui diffusione non può non costituire un monito per il legislatore. A suo parere, senza sminuire il valore dell'iniziativa parlamentare in esame, i principi costituzionali possono costituire un ancoraggio forte per affrontare anche un tema totalmente nuovo, costituito dal potere di censura e della sostanziale riduzione della libertà di opinione, messo in campo da organismi di natura privata con operatività globale e sovranazionale, che sono in grado di manipolare le informazioni e orientare artatamente l'opinione pubblica. La propria parte politica ritiene pertanto che la discussione generale sul disegno di legge, anche dopo il ciclo delle audizioni svolte, debba proseguire consentendo a tutti i senatori di valutare le diverse sfaccettature e i diversi punti di vista. A tal proposito, ritiene che il contrasto delle *fake news* possa essere messo in atto nell'attuale contingenza solo con interventi *ex post*, rimessi all'autorità giudiziaria - per la tutela dei singoli - o alle *authority* preposte per la tutela degli interessi collettivi lesi. Conclude il proprio intervento, ribadendo la proposta di non concludere la discussione generale, senza che tale proposta possa essere interpretata come una attenuazione della rilevanza delle questioni o dell'urgenza di intervenire.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottolinea che il principio di neutralità resta un valore da tutelare per quanto riguarda internet, che è un insieme di infrastrutture e sistemi attraverso le persone possono comunicare in condizioni di parità. Al contrario, i *social network* hanno l'obiettivo di mantenere le persone all'interno delle proprie piattaforme e sono di per sé estranei al concetto di neutralità, in quanto - essendo di proprietà privata - possono rimuovere contenuti o bloccare *account*. A suo avviso, dalle audizioni svolte è emersa la necessità di approfondire dal punto di vista conoscitivo, nell'ambito della Commissione bicamerale d'inchiesta, il funzionamento delle piattaforme digitali, per accrescere anche nei cittadini la consapevolezza nell'uso dei servizi di comunicazione e la capacità di discernimento circa l'affidabilità di una determinata notizia, lasciando tuttavia alle persone la possibilità di essere esse stesse fonte di informazione, senza il rischio di subire censure.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della richiesta del senatore Grassi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per il tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio, lasciando tuttavia aperta la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) non concorda con la proposta del Presidente. A suo avviso, se si conviene sulla necessità di ampliare la discussione generale, è opportuno prevedere uno spazio di

tempo congruo per consentire eventualmente di presentare proposte di modifica che tengano conto degli esiti del dibattito.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) propone di proseguire eventualmente la discussione generale nelle giornate di martedì 19 o mercoledì 20 gennaio, fissando per giovedì il termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 18 di giovedì 21 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1900, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(1932\) D'ALFONSO ed altri.](#) - *Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo*
(Discussione e rinvio)**

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) riassume sinteticamente il contenuto del disegno di legge in titolo, che introduce disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo, in risposta all'esigenza di maggiore efficienza della pubblica amministrazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che l'emergenza pandemica ha reso ancora più pressante, a trent'anni ormai dalla legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca misure di semplificazione per l'accesso al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, sono enunciati i principi ai quali devono uniformarsi le modalità concorsuali, nell'ottica di un reale snellimento delle procedure realizzabile anche con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare eventualmente forme di preselezione, nonché un accesso graduato all'impiego che tenga conto di diversi titoli preferenziali per l'assunzione.

L'articolo 2 interviene in materia di principi generali dell'attività amministrativa e di conclusione del procedimento, prevedendo, in particolare, che il procedimento amministrativo sia regolato anche dai principi di oralità e immediatezza, secondo modalità che assicurino la certezza dei tempi della decisione.

L'articolo 3 accentua la funzione svolta dal responsabile del procedimento, tanto che l'organo competente per l'adozione del provvedimento, qualora intenda discostarsi dalle indicazioni della istruttoria condotta dal responsabile, avrà l'obbligo di motivare tale decisione.

Con l'articolo 4, si dispone circa l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, rendendolo più stringente.

L'articolo 5 dispone circa le conferenze di servizi, in particolare la conferenza semplificata e la conferenza simultanea. Ancora una volta sono previsti termini più brevi rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 6 modifica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e del silenzio assenso. In particolare, si prescrive alle amministrazioni l'obbligo di pubblicare, nei loro siti internet istituzionali, la modulistica unificata e standardizzata, specificando che la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

La formazione continua del personale dipendente della pubblica amministrazione è oggetto degli articoli 7 e 8. La formazione continua, definita dall'articolo 7 come obbligatoria, permanente e strutturale, si articola nell'aggiornamento professionale e nella formazione permanente. Ciascuna amministrazione è tenuta a definire un progetto triennale di aggiornamento e qualificazione

professionale del proprio personale. È altresì prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per la formazione continua dei dipendenti pubblici, della quale l'articolo 8 disciplina composizione, durata e funzioni, con il compito di definire un Piano per la formazione continua dei dipendenti pubblici. È inoltre istituito un Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici.

L'articolo 9 definisce modalità speciali di reclutamento e individuazione del responsabile unico (RUP), prevedendo una selezione pubblica - per titoli e colloquio - finalizzata alla predisposizione di una graduatoria annuale di soggetti aventi la professionalità necessaria e le competenze richieste. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, il RUP è individuato tra i soggetti compresi nella graduatoria, di volta in volta, in base a un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto idoneo.

All'articolo 10 sono definiti i contenuti del progetto, tra i quali, a titolo di esempio, il quadro delle esigenze alle quali il progetto stesso deve corrispondere, il piano delle risorse e dei costi, il programma dettagliato dei tempi di realizzazione e le modalità procedurali relative a eventuali modifiche e varianti in corso d'opera.

Gli articoli 11, 12 e 13 recano alcune novelle al codice dei contratti pubblici in materia di funzioni del responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni, di soggetti delle stazioni appaltanti e di ANAC, alla quale è demandata la definizione, con proprie linee guida, di una disciplina di dettaglio sui compiti specifici del RUP.

L'articolo 14 dispone in materia di sanzioni a carico del RUP.

Il Capo V, con gli articoli da 15 a 19, riguarda la prevenzione del dissesto organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 15, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ogni amministrazione deve dotarsi di un documento di programmazione organizzativa su cui è condotta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, una misurazione e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, anche allo scopo di individuare e condividere buone pratiche.

L'articolo 16 prevede che, qualora un'amministrazione risulti incapace di svolgere i compiti istituzionalmente assegnati e abbia conseguito una valutazione negativa per due anni consecutivi, è dichiarato lo stato di dissesto organizzativo, che comporta per l'amministrazione interessata l'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali, il divieto di conferimento di incarichi individuali ad esperti e il divieto di procedere all'erogazione delle componenti del trattamento accessorio legate alla valutazione della *performance* individuale.

Specifiche disposizioni sono dettate dall'articolo 17 per il dissesto organizzativo se si tratti di ente locale. In tal caso, l'articolo 18 disciplina la composizione e attribuzioni dell'organo straordinario per la riorganizzazione amministrativa dell'ente.

L'articolo 19, infine, prevede che le disposizioni del disegno di legge in esame costituiscano principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le Regioni a statuto ordinario vi si attengano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea l'esigenza di un'attenta riflessione sulla opportunità di intervenire ancora una volta sul complesso di norme che riguarda la pubblica amministrazione.

Sebbene sia noto che permangono numerose difficoltà a livello organizzativo e funzionale, non è ragionevole favorire una continua e reiterata stratificazione di norme, senza prima verificarne l'impatto e lo stato di attuazione. Basti pensare, per esempio, che il decreto n. 76 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, recentemente approvato, interviene su molte materie che sono oggetto anche del testo all'esame.

Nota, peraltro, che le inefficienze dell'apparato amministrativo discendono più che altro dalla insufficienza ormai cronica del personale, mancando ormai da tempo le assunzioni di adeguate professionalità.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, data la particolare complessità della materia, sarebbe opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali. Alla luce delle considerazioni della senatrice De Petris, si potrebbero orientare tale audizioni, oltre all'approfondimento del contenuto del provvedimento, anche

all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi normativi precedenti.

Propone quindi di fissare per le ore 18 di lunedì 18 gennaio il termine entro il quale indicare l'elenco dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,50.

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 20/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021
(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che reca ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 nonché disposizioni in merito allo svolgimento di elezioni per l'anno 2021.

Il decreto-legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 differisce dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché delle ulteriori misure circa spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche, dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020. Si conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- è consentito, una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, spostarsi verso un'altra abitazione privata, purché abitata, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa regione, in area gialla, e all'interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa;

- qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nota come, inoltre, mediante novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, si integri la disciplina relativa alla classificazione delle regioni in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. Si dispone infatti che le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, qualora nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, siano equiparate alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio almeno moderato, con analoga incidenza settimanale dei contagi (zona arancione). L'equiparazione riguarda le misure aggiuntive e progressive, rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale, che il Ministro della salute può prevedere di applicare con propria ordinanza.

È prevista poi un'ulteriore fattispecie nella quale si collocano le regioni con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. All'interno di tale area (cosiddetta area bianca) cessano di applicarsi le misure restrittive previste per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono comunque essere adottate particolari misure restrittive, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

L'articolo 2 prevede che la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2.

In particolare, prosegue, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita una piattaforma informativa nazionale per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. La piattaforma è predisposta e gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il quale, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica, opera in modo coordinato con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di attuazione del piano strategico. Le diverse fasi della vaccinazione sono affidate alle regioni e alle province autonome che si avvalgono dei propri sistemi informativi vaccinali, in qualità di titolari del trattamento. Tuttavia, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su istanza del medesimo ente, la piattaforma esegue, in regime di sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse.

Le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni relative alle somministrazioni dei vaccini, su base individuale, in conformità al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe nazionale vaccini. Sono tenute, inoltre, a trasmettere i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero della salute, il quale renderà disponibili alla piattaforma nazionale strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.

Si prevede inoltre che, al fine di consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia, il Ministero della salute trasmetta all'Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui sia stata somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.

È infine autorizzata la spesa di 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.

L'oratore illustra quindi l'articolo 4, che dispone in merito allo svolgimento di elezioni per l'anno 2021. Nello specifico, si prevede che le elezioni suppletive per seggi della Camera e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgano entro il 20 maggio 2021. A tal fine è novellato l'articolo 31-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2020 ("decreto ristori"), il quale stabiliva, nel testo previgente, che le elezioni suppletive per seggi della Camera e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgessero entro il 31 marzo 2021.

Anche il termine entro il quale dovranno svolgersi le elezioni degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, già oggetto di una prima proroga operata dall'articolo 1, comma 4-*terdecies*, del decreto-legge n. 125 del 2020, è ulteriormente differito dal 31 marzo al 20 maggio 2021.

L'articolo 5 novella l'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 125 del 2020, al fine di estendere fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.

L'articolo 6, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di svolgere preliminarmente un ciclo di audizioni, per approfondire alcuni profili del decreto-legge. Cita in particolare l'articolo 3, sul quale si potrebbe sentire il Garante per la protezione dei dati personali, anche tenuto conto del precedente, a suo avviso fallimentare, dell'applicazione "Immuni". Inoltre, andrebbe affrontato il tema dei parametri, talora poco comprensibili, utilizzati per collocare le regioni all'interno delle diverse zone di restrizioni: non comprende ad esempio come mai territori con minori contagi di altri si trovino assoggettati a un regime più restrittivo. Chiede anche di svolgere una riflessione sulla compatibilità dell'attuale situazione con il perdurare dello stato di emergenza: si tratta infatti di una condizione di nuova ordinarietà con la quale si dovrà convivere per anni e che non può più a suo avviso essere ritenuta emergenziale.

Circa l'articolo 4, che dispone la proroga di termini per celebrare alcune consultazioni elettorali, nota come non vi si faccia cenno alle elezioni provinciali, che dovranno tenersi entro il 31 marzo. Per quanto si tratti di consultazioni di secondo grado, invita a evitare un inutile sovraccarico organizzativo a enti caratterizzati da risorse limitate, se si sa già che se ne disporrà il rinvio con altro provvedimento. In particolare, chiede conferma al rappresentante del Governo circa l'ipotesi che la proroga possa essere introdotta, alla Camera, in sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, di proroga termini: in tal caso sarebbe opportuno che l'Esecutivo informasse per tempo le province.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa alla richiesta del senatore Augussori di svolgere un ciclo di audizioni, ritenendo utile approfondire alcuni contenuti innovativi del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni e propone di fissare per lunedì 25 alle ore 18 il termine per indicare i soggetti da sentire.

La commissione conviene.

Il sottosegretario MALPEZZI si impegna a fornire una risposta al quesito del senatore Augussori sulle elezioni provinciali e a farla pervenire quanto prima, anche per le vie brevi, alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in discussione generale per evidenziare come non vi sia una contrarietà della propria parte politica a intervenire legislativamente in tema di piattaforme digitali, informazioni false e formazione digitale dei cittadini.

Rispetto a tali finalità, tuttavia, non ritiene che una commissione d'inchiesta, con un orizzonte di durata di diciotto mesi, possa essere lo strumento più idoneo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone già di poteri in tale ambito e, come riportato nell'audizione presso la Camera, si è già attivata sul tema della disinformazione. Ricorda anche che gli operatori hanno adottato codici di autoregolamentazione, i quali non hanno dato tuttavia risultati apprezzabili, circostanza peraltro ricordata in audizione dal Garante per la protezione dei dati personali: anche in altri ordinamenti, come ad esempio in Germania, simili tentativi non hanno avuto successo e infatti ci si è diretti verso una regolamentazione di tipo normativo.

Nota poi come nel testo manchi una definizione del concetto di *fake news*, il che farebbe rimanere indeterminato l'ambito di operatività della commissione. A suo avviso potrebbe essere più utile, come peraltro suggerito dal Garante della *privacy*, intervenire con disposizioni di legge specifiche, anche aggiornando l'articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sul trattamento illecito di dati.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto del Governo n. 240 (incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure per garantire elevati livelli di sicurezza). Lo schema di regolamento dovrà essere esaminato entro il 13 febbraio 2021.

Comunica inoltre che la Camera sta concludendo l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, che sarà approvato questa sera e che, una volta trasmesso al Senato, potrebbe essere assegnato alla Commissione affari costituzionali. Poiché nel testo sono state trasfuse non solo le disposizioni del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, ma anche quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, che scade il prossimo 31 gennaio, il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro quella data.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se vi sia un'idea su come si svolgerà l'esame del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che occorre attendere che il provvedimento sia trasmesso al Senato e, naturalmente, che venga assegnato a questa Commissione. Data la ristrettezza dei tempi la questione

per il momento si risolve, a suo avviso, nella scelta tra incardinarlo nella giornata di martedì 26 gennaio oppure lunedì 25.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come i tempi siano così ristretti da rendere influente, anche in considerazione dell'impossibilità di apportare modifiche, un eventuale anticipo della convocazione a lunedì 25.

Il [PRESIDENTE](#) conferma quindi che la Commissione verrà convocata nella giornata di martedì 26 gennaio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1900
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

Titolo breve: *commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 196 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2020

[N. 197 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 199 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 201 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 158 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2020

[N. 163 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (ant.) del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio.)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 1900, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Il disegno di legge n. 1549, ad esso congiunto, è d'iniziativa del senatore Faraone ed altri ed ha analogo oggetto.

L'articolo 2 dell'Atto Senato n. 1900 indica i compiti della istituenda Commissione, finalizzati ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. La Commissione è chiamata, fra le altre, ad indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali "attività di disinformazione" includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

La Commissione deve poi verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare

l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

La Commissione deve assolvere, ancora, i seguenti compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, l'istituenda Commissione deve tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è chiamata a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è riconosciuta la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione. Il disegno di legge Faraone, invece, così declina le funzioni della Commissione: a) indagare sulle reali dimensioni dei casi di diffusione seriale e massiva di informazioni false attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, nonché sulle condizioni nelle quali tali fenomeni si realizzano; b) accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale; c) accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi che ricevono supporto da istituzioni estere per la loro organizzazione o il loro finanziamento, allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica; d) accertare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche volte all'eliminazione di informazioni false e di contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché la presenza di idonee procedure per la gestione dei reclami presentati dagli utenti sui contenuti, per la tutela degli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e per la prevenzione e il contrasto della commissione di reati attraverso la rete internet; e) analizzare gli episodi di diffusione seriale e massiva di informazioni false verificatisi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico allo scopo di orientare l'attività di prevenzione; f) accertare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse finanziarie alle autorità e alle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione di informazioni false e di contenuti illeciti nella rete internet; g) valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della diffusione di informazioni false e della commissione di reati attraverso le piattaforme sociali e la rete internet, anche prevedendo specifiche forme di repressione penale per la diffusione di contenuti illeciti attraverso la rete internet ed efficaci sanzioni pecuniarie per i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche che non si dotano di idonee procedure per il controllo e la rimozione di tali contenuti; h) promuovere,

anche sulla base delle esperienze di Stati esteri, azioni idonee a indurre i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme digitali a dotarsi di un codice di autoregolazione, al fine di rimuovere le informazioni false dalle proprie piattaforme, vietando altresì il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.

Gli articoli da 3 a 8 dell'Atto Senato n. 1900 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione 1900 (in modo pressoché analogo regolati dall'altro disegno di legge).

L'articolo 3 fissa un termine per la conclusione dei lavori della inchiesta (18 mesi dalla sua costituzione). Al termine dei lavori la Commissione è chiamata a presentare alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione: di essa sono chiamati a farne parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

L'articolo 7 impone l'obbligo del segreto ad ogni componente della Commissione nonché per a tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara che il disegno di legge A.S. n. 1892 -

approvato dalla Camera dei deputati - reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

Quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il criterio di gradualità è connesso all'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1; questi interventi per il conseguimento delle risorse possono essere adottati anche in sede di esercizio della presente delega (ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*)).

I principi e criteri direttivi per la definizione - in sede di esercizio della delega - della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 2. Si rileva altresì che: l'articolo 1, comma 3, pone una norma avente efficacia diretta, relativa all'obbligo, a carico dell'ufficiale di stato civile, di rendere informazioni sul beneficio istituito in sede di esercizio della delega; l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Sono poi confermati i benefici e prestazioni vigenti relativi al coniuge a carico e agli altri familiari a carico, diversi dai figli oggetto delle altre previsioni dell'articolo 2. L'assegno unico e universale è subordinato al possesso, in via cumulativa, dei requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In base a tali requisiti, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, una commissione nazionale può concedere specifiche deroghe ai criteri predetti.

Il disegno di legge A.S. n. 472, congiunto in sede di esame al precedente, reca una disciplina di delega per l'introduzione sia dell'assegno unico per i figli a carico sia di una dote unica per i figli a carico (quest'ultima utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia). Come emerge dai lavori preparatori svoltisi alla Camera, la soppressione delle analoghe norme di delega - presenti in quella sede e relative all'introduzione di una dote unica per i figli a carico - è dovuta alla considerazione che tale materia potrà essere valutata nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" ([A.C. n. 2561](#), cosiddetto *family act*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di

altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#)

)

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra dichiara che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva *e-privacy*), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà definito dall'art. 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE), in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. Viene evidenziato che l'intervento dell'Unione è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno.

La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Viene precisato che la proposta introduce una deroga temporanea e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione. La durata della deroga è limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

[La lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea. Il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori \(COM\(2020\)607\)](#), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori.

La Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche. L'obiettivo della legislazione annunciata sarà quello di istituire misure obbligatorie per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori.

La Commissione ricorda che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico. Tali organizzazioni comprendono le linee nazionali di pronto intervento per la segnalazione della pornografia minorile, nonché le organizzazioni che si prefiggono di ridurre lo sfruttamento sessuale dei minori.

La direttiva 2002/58/CE (detta *di e-privacy*) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online. A legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva. La Commissione ritiene pertanto essenziale intervenire immediatamente.

La proposta mira a introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e

segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine (art. 1).

L'art. 2 fa riferimento alla definizione di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nella direttiva (UE) 2018/1972 e a talune definizioni contenute nella [direttiva 2011/93/UE](#) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'art. 3 definisce introduce una dispensa dai citati obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilendo inoltre un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga. In particolare il trattamento deve essere proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; la tecnologia utilizzata deve essere di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori; la tecnologia utilizzata deve essere limitata all'uso di indicatori chiave pertinenti; il trattamento deve essere limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico (se l'abuso sessuale sui minori online è stato confermato, i dati pertinenti possono essere conservati solo per il periodo necessario); il fornitore deve pubblicare annualmente una relazione sul trattamento eseguito.

Il regolamento si applicherà dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025 (art. 4).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [MAIORINO](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge in titolo fu presentato, nello scorso mese di marzo, da tutti i senatori componenti della Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, alla cui attività finora svolta il disegno di legge si riconnette: esso è volto a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere. La necessità di disporre di maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne è stata evidenziata, oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta "Convenzione di Istanbul"), anche dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020.

L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che partecipino all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consiglio, circa l'attività dell'ISTAT: tale Istituto e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) sono chiamati a realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*).

L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e in particolare alle unità operative di pronto soccorso.

L'articolo 5 impone, poi, al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza. In particolare il comma 3 riporta una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso. Si prevede inoltre la rilevazione dei dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale, all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. Nel dettaglio, per ogni donna vittima di violenza devono essere riportate le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter* processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

L'articolo 6 - di particolare interesse per la Commissione giustizia - interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.

L'articolo 7 prevede che l'ISTAT e il SISTAN assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.

Il disegno di legge è corredato, infine, da un allegato recante un questionario analitico e puntuale, finalizzato a una omogenea rilevazione di dati: sulla violenza fisica; sulla violenza sessuale; sulla violenza sessuale prima dei sedici anni di età, sia in generale sia in ambito familiare; sulla violenza psicologica ed economica, per le donne in coppia; sullo *stalking*; sulla storia familiare delle violenze in quell'ambito; sulle molestie e i ricatti sessuali. Vi è anche l'elenco minimo delle modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della sanità, del Ministero dell'interno, della giustizia e nelle rilevazioni nei centri anti-violenza.

Si propone parere favorevole sul testo.

Nessuno degli emendamenti proposti comporta sanzioni penali o amministrative, per cui sul punto non c'è luogo per deliberare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Non facendosi richiesta di interventi, si passa alla votazione della proposta della relatrice [MAIORINO](#) (M5S) di esprimere parere favorevole sul testo e di non avere alcunché da osservare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della Relatrice.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) esprime la preoccupazione che i disegni di legge in titolo, invece di

indagare sulle modalità con cui i *social media* distorcono l'informazione, si indirizzi verso una nuova forma di censura.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come negli Stati Uniti d'America le Commissioni d'inchiesta presuppongano un accertamento giudiziario precedente, per poi indirizzarsi alla ricerca delle cause di fenomeni sociali complessi, proponendone soluzioni politiche. Qui, invece, è difficile procedere prescindendo dall'accertamento della verità, che non può essere effettuato da una sede politica inidonea a dichiarare se si siano verificati o meno determinati fatti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo ad un testo che, per combattere l'intolleranza, rischia di produrre esso stesso fenomeni di intolleranza mediante l'esercizio della censura.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda il disegno di legge n. 812 e il suo tentativo di regolamentare fenomeni patologici nei *social media*, mediante un emendamento: la strada dell'inchiesta parlamentare, invece, appare oltremodo inidonea a conseguire il risultato, in quanto la verità di una notizia non necessariamente corrisponde all'accertamento di un fatto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) nega che i testi in esame contengano un profilo liberticida: l'inchiesta parlamentare non si istituisce per accusare di falso qualcuno, ma per verificare se ci sono finanziamenti in atto per la diffusione massiva di informazioni non vere.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che i profili di competenza della Commissione giustizia ruotano, per lo più, intorno al complesso di norme che discendono dalla scelta dello strumento di cui all'articolo 82 della Costituzione, cioè della Commissione avente i poteri dell'autorità giudiziaria: già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008, spiegò che "i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa".

Non è un caso che l'articolo 5 cerchi di prevedere una serie di cautele: non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. L'individuazione di soggetti cui "l'attività di disinformazione sia riconducibile" è, sicuramente, un'attribuzione di responsabilità: l'esercizio del potere coercitivo nei confronti di un preteso testimone, sia pur minimo, può rivelarsi pregiudizievole per il corso di parallele indagini dell'autorità giudiziaria. È principio consolidato che "il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari" (così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008).

Orbene, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta (così già la sentenza n. 231 del 1975): pertanto, l'esercizio dei poteri coercitivi - sia pur minimi - va fuori centro rispetto ad un'attività che dovrebbe soprattutto tendere ad una ricognizione del fenomeno sociale sotteso, per prefigurare soluzioni legislative.

Non è un caso che - per una porzione del medesimo oggetto d'indagine, quella dell'attività con finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza - il disegno di legge si sovrapponga ad una ben diversa iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato ed in attesa di essere resa operativa: la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e

istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 (prima firma Segre), pubblicata il 5 giugno 2019 ed approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato n. 160 del 30 ottobre 2019. Anche quando le funzioni di questa Commissione sono state da taluno giudicate eccessive, il fatto che non si trattasse di una Commissione d'inchiesta garantisce la natura meramente suasoria di poteri come quello di "segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca".

Al contrario, con il disegno di legge n. 1900 una gestione malaccorta dei poteri dell'autorità giudiziaria potrebbe portare ad una deriva maccartista da evitare: se ne rende conto lo stesso testo, quanto raccomanda che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Al di là di questi casi tipizzati, per tutta la restante platea dei possibili destinatari della convocazione a testimoni nessuna vera garanzia è assicurata, in ordine al pericolo di dare luogo a dichiarazioni auto-incriminanti, senza che sia un magistrato a valutare quando è superato il vincolo di cui all'articolo 63, comma 2 del codice di procedura penale.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) replica agli intervenuti riservandosi, in una nuova seduta, di recepire talune delle osservazioni proposte nello schema di parere, in modo da porre rimedio alle genericità denunciate ed alla presunta sovrabbondanza dei poteri d'inchiesta attribuiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame sospeso

nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **OSTELLARI** dichiara che il disegno di legge n. 1693 (Vallardi ed altri) è relativo alla disciplina della produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità di questo disegno di legge è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende legittimare tale prassi, purché nell'ambito delle norme europee e nazionali: da esse si ricavano i vincoli che garantiranno comunque la qualità e la genuinità del prodotto ed escluderanno possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici. L'ambito di applicazione è circoscritto ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

L'ambito di competenza della Commissione giustizia attiene all'apparato sanzionatorio che assiste le prescrizioni dell'articolo 3. Il comma 1 prevede che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. Ebbene, l'articolo 5 comma 2 prescrive che il mancato rispetto di tali quantità è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione delle quantità prodotte in eccesso. La restante parte del comma 1 dell'articolo 3 (per cui la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla miscita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima) non è assistita da sanzione.

Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, poi, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende siano tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Salvo la condotta non costituisca reato, il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in questione è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Non sono assistiti da sanzione i restanti commi dell'articolo 3 (per i quali: le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita; la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi) e l'articolo 4 (inerente agli adempimenti amministrativi, con l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita); in quest'ultimo caso, residua però la disciplina generale che assiste la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni in applicazione degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990; si prevede anche l'obbligo di consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti

pubblici competenti in ordine ai controlli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore sarà il senatore Cucca e che l'esame avrà inizio la prossima settimana, quando presumibilmente potrà estendersi anche agli emendamenti proposti laddove rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC) lamenta la carenza di spiegazioni delle relatrici, in ordine a diversi articoli del testo base - da esse proposto - per il disegno di legge n. 1438 e connessi, sulla magistratura onoraria. Invita pertanto a predisporre, nella programmazione dei lavori della settimana, una sede entro cui consentire alle relatrici di fornire alcune risposte sulla logica interna al testo (segnatamente gli articoli 1 e 31, nonché il regime vigente per coloro che non erano ancora giudici onorari nel 2017).

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) evidenzia come la richiesta testé avanzata presupponga una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissata per le ore 15 di giovedì 22 ottobre.

Il senatore **MIRABELLI** (PD) si oppone a dilazioni che non sarebbero comprensibili per i soggetti destinatari delle previsioni, che attendono da molto tempo una risposta legislativa.

La relatrice **EVANGELISTA** (M5S), pur dichiarandosi disposta a rendere ulteriori spiegazioni in ordine al testo base, ricorda che la riflessione è già stata compiuta e si tratta soltanto di darne ulteriore, compiuta illustrazione: non si oppone pertanto ad accordare la sede richiesta nella mattinata di giovedì.

Il **PRESIDENTE**, non facendosi ulteriori osservazioni, propone che - in conseguenza della disponibilità testé accordata dalla relatrice - il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sulla magistratura onoraria sia prorogato di 24 ore.

La Commissione conviene quindi sulla data del 23 ottobre 2020, alle ore 15, come nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato in ordine ai disegni di legge nn. 1438 e connessi.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

(1693) VALLARDI ed altri. - *Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), alla luce del dibattito svolto, propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, frutto di una proposta sulla quale ha registrato la condivisione tra i Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione su testo e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, recante una serie di misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 ottobre.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 125 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni che prevedono la possibilità di adottare con D.P.C.M., secondo le procedure già definite dalla legislazione vigente, misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19. L'elenco di tali misure, contenuto nel decreto-legge n. 19 dello scorso mese di marzo, è integrato con la possibilità di imporre l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di doverli utilizzare in circostanze ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. Nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., è confermata la facoltà delle regioni di adottare temporaneamente misure maggiormente restrittive, mentre misure ampliative potranno essere introdotte nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della salute. Sono infine integrate nonché prorogate al 31 dicembre 2020 le disposizioni connesse all'emergenza sanitaria indicate nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, in scadenza il

prossimo 15 ottobre. In particolare fra le disposizioni oggetto di proroga di interesse della Commissione si segnala l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia societaria. Oggetto di proroga è poi l'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020. Con questa proroga si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, ove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Il decreto-legge in esame ha poi inserito nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 il nuovo numero 33-*bis*, con il quale è disposta la proroga - dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 - delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi da 3 a 10, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Sono altresì prorogate fino a tale data le disposizioni che prevedono: la partecipazione mediante collegamenti da remoto alle udienze penali da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti; lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Da ultimo oggetto di proroga è l'articolo 6, comma 4, del Decreto-legge n. 22 del 2020 (conversione in Legge n. 41 del 2020). È così prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre, l'efficacia delle disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020.

L'articolo 2, che è quello che rileva maggiormente ai fini della competenza della 2ª Commissione, modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta Covid-19. Sempre nell'ottica del contenimento del contagio, nell'ambito di una strategia europea volta a prevenire la diffusione del virus a carattere transfrontaliero, si consente, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla *privacy*, l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea. Nella relazione al provvedimento si dà conto delle iniziative adottate a livello europeo, finalizzate a pervenire, mediante l'utilizzo di un'apposita interfaccia in corso di istituzione da parte della Commissione europea, ad uno scambio sicuro di informazioni tra le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti basate su un'architettura decentralizzata sul modello adottato in Italia. Lo scambio di informazioni, che consentirebbe agli utenti di ricevere l'allerta anche nel caso di contatti avvenuti durante la permanenza in un altro Paese dell'Unione europea, oltre ad accrescere la tutela della salute dei cittadini, potrebbe costituire quindi un importante strumento per il contrasto alla diffusione del virus. La relazione sottolinea inoltre come l'interoperabilità non incida sulla impostazione normativa e tecnologica del Sistema di allerta nazionale, che resta ad adesione volontaria nonché immutato nelle modalità di funzionamento. Proprio in considerazione del ruolo che il Sistema di allerta può svolgere non solo nella fase emergenziale ma anche quale misura di prevenzione e protezione sanitaria anche a carattere transfrontaliero, si dispone infine che l'utilizzo di Immuni e della piattaforma nazionale per la gestione del Sistema di allerta, unitamente al trattamento dei relativi dati, siano operativi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del virus anche a carattere transfrontaliero, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 3 differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza sanitaria. L'articolo 4 integra la legislazione vigente al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con l'inserimento del Sars-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell'uomo. L'articolo 5, nelle more dell'adozione del primo D.P.C.M. successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, proroga la vigenza del D.P.C.M. 7 settembre 2020.

Dispone inoltre che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Salve alcune eccezioni, essi dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già previsto, ma anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Tra gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 1970 testé illustrato, sono vari quelli che attengono, direttamente o indirettamente, al sistema della Giustizia. Ad esempio: l'emendamento 1.24 impatta sulle procedure di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa; l'emendamento 1.28 sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo; l'emendamento 1.0.2 è sul processo amministrativo da remoto; l'emendamento 1.0.6 è sulle risorse finanziarie per soggetti accolti nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza; gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 impattano su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; l'emendamento 5.0.5 è sulla proroga della banca dati del DNA. Vi è poi l'emendamento 1.0.100 del Governo, che riversa nel disegno di legge in titolo la disciplina sulle riscossioni delle entrate tributarie introdotta dal decreto-legge n. 129/2020, con i relativi subemendamenti.

Benché tutti questi testi possano offrire spunti per arricchire la discussione anche in Questa Commissione, va ricordato che l'articolo 41, comma 5 del Regolamento del Senato (come esteso, dalla prassi parlamentare, alla sede referente) limita l'oggetto della presente pronuncia ai soli emendamenti "che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative". Pertanto oltre al testo del decreto-legge rientra, nella materia oggetto del parere della Commissione giustizia, il solo emendamento 1.7 (Romano), che prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Va anche ricordato che tale emendamento fu già proposto (con numero 97.0.12) dal medesimo senatore al disegno di legge n. 1925: prima che la Commissione di merito ne pronunciasse l'improponibilità, il 24 settembre scorso la Commissione giustizia ebbe il tempo di esprimere il parere ostativo, dichiarando che il principio di tipicità e la riserva di legge confliggevano con "la genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria".

Il [PRESIDENTE](#) interviene in ordine all'articolo 5 per notare come il D.P.C.M. ivi contemplato è stato già emesso e che, *medio tempore*, risultano in via di adozione ulteriori misure decretizie. Invita il relatore pertanto a considerare la possibilità di una pausa di riflessione, per consentire alla Commissione di dominare nella sua interezza una materia in costante evoluzione.

Il sottosegretario GIORGIS avverte che il cosiddetto "decreto ristori", in via di redazione in queste ore, conterrà le misure attinenti all'amministrazione della Giustizia ed a quella penitenziaria.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone un parere favorevole sul testo in esame, altresì confermativo della precedente posizione della Commissione in ordine all'emendamento di competenza.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto contrario della Lega, che dichiara la propria opposizione sia metodologica che di merito: il Parlamento è sistematicamente esautorato da questa modalità inaccettabile, incentrata su decreti-legge imposti col voto di fiducia; lamenta che non sono poi state recepite le richieste delle opposizioni, sul meccanismo di gestione dell'impatto del COVID sull'amministrazione della giustizia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) stigmatizza l'elusione dell'impegno - consacrato dal Governo in apposita previsione di un decreto-legge già convertito - a sottoporre preventivamente al Parlamento i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure di contenimento del COVID che impattano sulle libertà dei cittadini. Si è in tal modo aggirato uno schema procedimentale che era stato

offerto alle opposizioni come modalità di condivisione decisionale.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Pillon, preannunciando voto contrario al parere proposto dal relatore.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), stante l'imminenza dell'inizio dei lavori di Assemblea, richiede il rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'INTEGRAZIONE DEL RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Su richiesta della senatrice Valente, il [PRESIDENTE](#) precisa che, non facendosi osservazioni, nel resoconto del 22 ottobre 2020 le parole: "c'è la necessità di ridimensionare il ruolo dei giudici onorari uscendo dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni e ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione" vanno così lette: "poiché la riforma Orlando a regime riscrive il ruolo della magistratura onoraria e ridimensiona aspettative e portata del loro impiego, occorre uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione."

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - nel corso o a margine delle audizioni sul disegno di legge n. 1474 (Malattia liberi professionisti), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 21 ottobre scorso - è stata inviata della documentazione: non facendosi osservazioni, essa (già visibile nell'area condivisa degli utenti della piattaforma virtuale del Senato "Teca") sarà disponibile anche per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

- a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo

l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in caso di fatti oggetto di procedimento penale la Commissione procede alle testimonianze formali congiuntamente alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 568

La Commissione,

premesso che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi; tenuto conto che l'intervento dell'Unione appare necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno e che quindi la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE ;

ritenuto che la proposta introduce una deroga temporanea, limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione e che quindi la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;

considerato che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale;

preso atto che la lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea e che il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020)607), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori;

tenuto conto che la Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche;

considerato che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico;

considerato che la direttiva 2002/58/CE (detta di e-privacy) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online e che quindi a legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva;

tenuto conto che lo sviluppo della comunicazione tramite web ha sicuramente favorito, da un lato, l'accesso a materiali pornografici da parte dei minori nonché alla diffusione di materiali pedopornografici, e, dall'altro, ha moltiplicato le possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti, di parlare ed interagire con loro;

considerato che l'utilizzo della rete internet ha determinato significativi cambiamenti, in termini di pericolosità, anche con riguardo fenomeni presenti nel passato, quali il bullismo, il cyberbullismo e le molestie sessuali. Il cyberbullismo che ricomprende un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi rappresenta fra le forme più gravi e invasive di bullismo. La tecnologia consente infatti ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet;

tenuto conto che attraverso la rete e la debolezza dei sistemi di controllo e di accertamento dell'età anagrafica degli utenti, sempre più minori hanno libero accesso a materiali pornografici, la cui prolungata e reiterata visione rischia di influire sul loro sviluppo psico-fisico;

preso atto che i contenuti a sfondo sessuale sono sicuramente tra i più numerosi presenti in rete e in tutte le forme di comunicazione digitale e che si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento, soprattutto fra i minori, di alcuni fenomeni quali l'accesso a materiale pornografico anche da parte di giovanissimi minorenni nonché il *sexting*, nel quale il materiale pornografico viene autoprodotta e veicolata dallo stesso autore, con la conseguenza di porre a rischio una mole notevole di dati e di non riuscire a limitare la circolazione al di là della originaria volontà di tale materiale e l'online *grooming*, una subdola forma di abuso sessuale ai danni dei minori compiuta da adulti, che, approfittando dell'anonimato che la rete assicura, interagiscono con minori nascondendo la propria identità e generando profili falsi;

tenuto conto che proprio per contrastare tutte quelle forme di condivisione di materiale pornografico o a carattere sessuale senza il consenso o addirittura contro la volontà degli interessati la legge 19 luglio 2019 n. 69 ha introdotto, all'articolo 612-ter del codice penale, il reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (il cosiddetto *revenge porn*);

tenuto altresì conto che con il DL 30.04.2020 n. 28 convertito con modificazioni nella L. 25.06.2020 n. 70 sono state previste "disposizioni in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio" che prevedono la preinstallazione gratuita su tutti i "devices" di sistemi di "parental control" per sensibilizzare i genitori sui rischi del web e permettono un controllo da parte degli stessi sui contenuti cui i figli minori possono o non possono avere accesso;

espresso pieno apprezzamento per le finalità della proposta ovvero di introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di

altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine;
condividendo le misure previste dall'articolo 3 della proposta, il quale nel prevedere una dispensa dagli obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilisce un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga, prevedendo in particolare che il trattamento sia proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; che la tecnologia utilizzata sia di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori;

esprime

parere favorevole auspicando che, anche nella prospettiva di ulteriori interventi da parte del legislatore europeo, possano essere previste:

- a) ulteriori deroghe alla disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico al fine di assicurare un più incisivo contrasto alle nuove e sempre più insidiose forme di abuso anche sessuale ai danni dei minori perpetrati attraverso l'uso della rete;
- b) ulteriori disposizioni a carico di produttori di *devices* nonché a carico degli internet providers, delle compagnie telefoniche e dei gestori delle piattaforme social volte a prevenire e tracciare la diffusione di materiale pornografico tra i minori nonché la circolazione di materiale pedopornografico e la perpetrazioni di attività di abuso sui minori, violenza di qualsiasi tipo, bullismo, *cyberbullismo*, adescamento, *grooming*, *sexting* e altre condotte dannose o pericolose per i minori.

1.4.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale e con l'astensione della senatrice Rossomando, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore Pillon e già pubblicata nel resoconto della scorsa seduta.

[\(1900\)](#) *Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false*

[\(1549\)](#) *FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) presenta una riformulazione dello schema di parere già avanzato nella scorsa seduta.

I senatori [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [BALBONI](#) (*FdI*) dichiarano voto contrario, lamentando la violazione della libertà di parola che rischia di discendere dai disegni di legge in titolo.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza lo schema di parere proposto dalla relatrice, nel testo allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) riferisce sulle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, auspicando un celere *iter*.

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) non ha escluso la possibilità di richiedere la sede deliberante, il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preferisce che sia preliminarmente operata una valutazione alla luce degli emendamenti che i Gruppi vorranno proporre.

La Commissione conviene quindi di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, la data di mercoledì 11 novembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1474, il seguito delle discussioni dei disegni di legge nn. 534 e 1402, e l'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 1994.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 *del Considerato in diritto* della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, della norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di

testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «Ferre restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

1.4.2.2. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.2.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 158 (pom.) del 05/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020

158ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Traversi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ([572](#))
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra il contenuto delle Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenziando preliminarmente che le infrastrutture svolgeranno un ruolo fondamentale per il rilancio del Paese e che dunque la ripresa e la resilienza passeranno anche dalle riflessioni che la Commissione lavori pubblici vorrà svolgere sull'atto in oggetto.

Pone quindi l'accento sui profili più qualificanti del documento, a partire dal risalto che esso dà all'autonomia e alla capacità di proposta del Parlamento, chiamato, in questa fase, a dare un indirizzo al Governo sui macro temi che troveranno poi articolazione e dettaglio nel Piano nazionale. Altri profili sono quelli attinenti alla velocizzazione delle procedure, fondamentale per l'elargizione delle risorse, e alla definizione dei compiti dei vari soggetti coinvolti.

Si sofferma sui temi di più stretto interesse della Commissione, che costituiscono un disegno unitario, le cui parti costituenti sono interconnesse tra di loro.

Il Piano non sarà finalizzato alla sola realizzazione delle opere strategiche, ma porrà un'attenzione particolare alla coesione e alla continuità territoriale, in un'ottica di riduzione degli squilibri economici e sociali. Per tale motivo, occorrerà valutare attentamente il criterio preferenziale della cantierabilità dell'opera, che potrebbe costituire un limite e un ostacolo per alcune aree del Paese in cui la cantierabilità non è immediata.

Un ruolo centrale sarà attribuito alla digitalizzazione, da cui deriveranno nuove occasioni di crescita, oltre che di efficientamento del Paese, pur con tutte le cautele del caso.

Con riguardo alle risorse da investire con il *Recovery plan*, auspica infine che, qualora queste venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già dedicate e reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività precipue del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in quello dello Sviluppo economico per quanto attiene al settore delle comunicazioni, in ragione della loro precedente previsione.

Per quanto concerne la tempistica dell'esame, si rimette alla decisione della Commissione, dicendosi comunque pronto a predisporre anche immediatamente uno schema di parere redatto lungo le linee direttrici testé esposte, laddove la Commissione intendesse procedere al voto già nella seduta corrente, e manifestando la più ampia disponibilità a valutare le osservazioni che i Gruppi vorranno sottoporre alla sua attenzione.

Il presidente [COLTORTI](#) propone di aprire la discussione generale, rinviando tuttavia la votazione del parere alla giornata di domani, al fine di consentire ai Gruppi di svolgere tutti gli approfondimenti che ritengano necessari.

La Commissione conviene.

È dunque aperta la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che il tema è complesso e stimolante, anche alla luce della notevole entità delle risorse coinvolte.

Evidenzia, in primo luogo, la necessità di garantire che le amministrazioni inizino e concludano tempestivamente i lavori di realizzazione delle opere. Alcuni importanti strumenti sono stati introdotti con il decreto "semplificazioni", licenziato dalla Commissione poche settimane fa, ulteriori misure in tal senso potranno seguire.

Le cronache di questi giorni indicano poi la necessità di proseguire con sempre maggiore determinazione il percorso intrapreso nella legislatura in corso, dopo tanti anni di incuria, finalizzato alla manutenzione delle opere pubbliche e, in particolare di strade, ponti e viadotti.

La giusta attenzione data dalle Linee guida al tema delle infrastrutture digitali comporta necessariamente una riflessione sull'introduzione di misure atte a garantire la sovranità italiana o europea sui dati.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) auspica un maggiore coinvolgimento degli enti locali, che presidiano i territori e sanno quali sono le opere che devono essere affrontate prioritariamente.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), dopo aver ringraziato il Relatore per il suo atteggiamento di grande apertura e disponibilità, pone l'accento sulla necessità di ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud, osservando che, se riparte il Mezzogiorno, anche le altre parti del Paese ne trarrebbero beneficio.

Suggerisce poi di individuare dei correttivi al fine di evitare che la concentrazione delle risorse su opere che si trovano in una fase già avanzata possa pregiudicare opere che, sebbene in fase ancora iniziale, siano però strategiche per i territori interessati e per il Paese.

Conseguentemente, sottolinea la necessità di stimolare in maniera ancora maggiore il processo di semplificazione che consenta di giungere più rapidamente alla cantierabilità delle opere, pur nel doveroso rispetto della normativa antimafia.

Con riferimento all'esigenza sottolineata dal senatore Rufa di un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali, afferma che, per quanto di sua conoscenza, le Regioni sono state coinvolte nel processo di consultazione ed elaborazione dei progetti coordinato dal Ministro per gli affari europei.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ringraziato il Relatore, chiarisce che la Lega non ha sostenuto che gli enti territoriali non siano stati coinvolti finora, ma auspica che all'interno di una progettualità così ampia si tenga conto delle indicazioni di regioni, province e comuni, che costituiscono il *front office* del settore pubblico e che conoscono le esigenze infrastrutturali dei territori, soprattutto per quanto riguarda i lavori di manutenzione.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) valuta positivamente l'impostazione data dal Relatore anche se, pur

consiglio del fatto che l'atto trasmesso alle Camere sia costituito da semplici Linee guida, non si può non rilevare come tutto appaia in questa fase ancora molto generico. Sarà quindi necessario prestare grande attenzione a come i principi verranno declinati in concreto, in quanto 209 miliardi sono tanti, ma possono non essere poi così tanti rispetto alle cose che si devono fare e sicuramente non mancheranno i progetti e le proposte. Bisognerà però avere a mente il funzionamento del sistema Paese e, in tal senso, un volano importante per la ripresa sarà certamente l'edilizia, per cui sarà necessario potenziare ed estendere gli interventi già in atto. Si dovrà inoltre lavorare per rafforzare l'esistente. Si sofferma, in particolare, sugli aeroporti che versano in uno stato di gravissima crisi, motivo per cui egli ritiene che la Commissione dovrebbe avviare un'apposita indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale. Ritiene infine che dovrebbe essere fatta chiarezza su quanto sta accadendo nel settore autostradale.

La senatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) ritiene che ci debba essere un confronto franco sulle finalità del Piano nazionale in una prospettiva ampia, che non escluda per meri motivi ideologici opere che potrebbero svolgere un ruolo importante per il rilancio del Paese a vantaggio di studi di fattibilità relativi a opere che magari non verranno mai realizzate.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), nel ringraziare tutti i senatori intervenuti, preannuncia che la bozza di parere che presenterà nella seduta di domani terrà in debito conto quanto emerso nel corso del dibattito odierno. Ricorda comunque a tutti che in linea di massima il Piano nazionale non conterrà sorprese per quanto riguarda le opere da realizzare, considerato che esse sono state illustrate in maniera puntuale nell'allegato "Italia veloce" al Documento di economia e finanza 2020, già esaminato dalle Camere nello scorso mese di luglio. Con specifico riferimento al settore aeroportuale, rileva che purtroppo il problema principale è dato dal fatto che, in considerazione della situazione sanitaria globale, il numero dei passeggeri è diminuito drasticamente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1373) Deputati Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CIOFFI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame che introduce limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso e si compone di cinque articoli, suddivisi in due Capi.

L'articolo 1 introduce limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. Esso autorizza il Governo a modificare il regolamento recante la disciplina della vendita sottocosto, nel senso di ammettere tale tipo di vendita solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente a quest'ultimo, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. La relazione allegata alla proposta di legge presentata originariamente alla Camera dei deputati riferisce che, in base a tale sistema, alcune grandi aziende di distribuzione chiedono ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usata come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in

relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, recante il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari. Secondo la suddetta relazione illustrativa, "le aste elettroniche, pur essendo disciplinate al fine di agevolare il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, dovrebbero essere maggiormente orientate a impedire la diffusione di fenomeni distorsivi della concorrenza; ciò dovrebbe essere previsto specialmente quando tale strumento sia impiegato abusivamente da imprenditori privati della GDO a danno dei produttori e dei trasformatori degli alimenti, costretti a vendere il loro prodotto a un prezzo che neppure marginalmente può rappresentare una remunerazione dignitosa del lavoro prestato nel campo a garanzia del consumatore in tavola".

L'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di prodotti agricoli debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **DI GIROLAMO** (M5S) illustra i provvedimenti in titolo, contenenti disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza di rifiuti in ambiente marino, tematica che negli ultimi tempi ha assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale. Le componenti principali dei rifiuti marini sono costituite da materie plastiche, la cui dispersione in mare costituisce un elevato rischio per gli ecosistemi, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

La finalità del disegno di legge n. 1571, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, risiede dunque - come enunciato nell'articolo 1 - nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

L'articolo 2 definisce le modalità per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare. Se ne prevede l'equiparazione ai rifiuti prodotti dalle navi con il conseguente obbligo, per il comandante della nave che approda in un porto, di conferirli all'impianto portuale di raccolta.

Nel caso di ormeggio dell'imbarcazione in aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, i comuni competenti dispongono che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

Nell'ipotesi di approdo in un piccolo porto non commerciale, è previsto che i rifiuti accidentalmente pescati siano conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Viene poi modificato il Codice dell'ambiente, con l'inserimento, tra i rifiuti urbani, dei rifiuti

accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Si prevede inoltre che il conferimento all'impianto portuale di raccolta sia gratuito e che i costi di gestione di tali impianti siano coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

Si rinvia infine ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di misure premiali in favore del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento introdotti dall'articolo.

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia per la raccolta volontaria di rifiuti in mare, fiumi, laghi e lagune. A tali rifiuti, peraltro, si applicano le disposizioni sui rifiuti accidentalmente pescati introdotte dall'articolo 2.

L'articolo 4, nell'ottica di promuovere l'economia circolare, agevolando il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino, affida al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

L'articolo 5 detta norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.

L'articolo 6 demanda a specifiche linee guida del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di definire il quadro cui si devono conformare le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e la promozione di attività di educazione ambientale nelle scuole.

L'articolo 9 integra il Codice della nautica da diporto per prevedere che, in occasione della celebrazione nelle scuole della "Giornata del mare", le iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 10 introduce un riconoscimento ambientale per gli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzino materiali di ridotto impatto ambientale, partecipino a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati.

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione, stabilendo tra l'altro che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti siano sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale. La definizione delle soglie di assoggettabilità alla VIA è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, mentre vengono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un Tavolo interministeriale di consultazione permanente, al quale partecipano tra l'altro due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Gli articoli 13 e 14 prevedono rispettivamente la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attuazione della legge e la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 1503, di iniziativa del senatore Iannone ed altri, nel perseguire gli stessi obiettivi di difesa dell'ecosistema marino del disegno di legge n. 1571, introduce meccanismi che incentivino il recupero dei rifiuti dispersi in mare da parte degli imprenditori ittici.

Gli articoli 1 e 2 stabiliscono infatti che gli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca possano conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche appositamente istituite in ciascun porto per la raccolta e lo smaltimento di tale tipologia di rifiuti. La disciplina dell'istituzione delle isole ecologiche, curata dalla competente Autorità portuale, è rimessa ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 3 attribuisce all'Autorità portuale competente anche il compito di fornire agli imprenditori ittici una serie di informazioni, concernenti, tra l'altro, il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca e la segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare; la localizzazione delle isole ecologiche e le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare; le indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche.

L'articolo 4 introduce un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, da concedere agli imprenditori ittici in relazione alle quantità di rifiuti recuperati in mare durante le attività di pesca. L'articolo 5 indica infine i criteri sulla base dei quali, con un successivo decreto ministeriale, deve essere definito un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **VONO (IV-PSI)** illustra il disegno di legge in esame che istituisce una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

L'articolo 2 attribuisce alla Commissione numerosi compiti, complessivamente volti ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione, nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto.

Nel dettaglio, alla Commissione è affidato il compito di:

- a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;
- b) verificare se le attività di disinformazione siano riconducibili a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo premeditato di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
- c) verificare le attività di disinformazione compiute in materia sanitaria e gli eventuali effetti prodotti;
- d) verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza sanitaria, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;
- e) verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza;
- f) verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale, in particolare di portali, siti internet e piattaforme digitali;
- g) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;
- h) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla stessa in materia di prevenzione e repressione delle attività di disinformazione, con particolare riferimento all'adeguatezza delle procedure e alla congruità delle risorse, anche finanziarie, destinate alle pubbliche amministrazioni competenti;

- i) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai *media* e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa;
- l) verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei *media* e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dalle attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;
- m) verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto alle attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti;
- n) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto delle attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i *media*, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme;
- o) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo, volte a contrastare l'attività di disinformazione che produce effetti negativi sulla crescita e sullo sviluppo delle conoscenze dei minori che ricorrono all'utilizzo dei *media* tradizionali, delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme;
- p) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte al rafforzamento degli strumenti di regolazione e controllo applicabili alle piattaforme digitali;
- q) valutare l'opportunità di proporre la promozione attraverso il sistema radiotelevisivo pubblico, anche in collaborazione con l'Ordine nazionale dei giornalisti, di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'accesso responsabile alle notizie;
- r) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo e regolamentare per contrastare il fenomeno del *deepfake*, ossia la modellazione elettronica del linguaggio al fine di diffondere contenuti audio o video ingannevoli.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.

L'articolo 9 ha per oggetto l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 163 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
163ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([n. 101-bis](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, approvato in seconda deliberazione dal Consiglio dei ministri, alla luce dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Conferenza unificata.

Lo schema si compone di 34 articoli (rispetto ai 29 del testo precedentemente esaminato).

L'articolo 1, che riguarda le finalità del provvedimento, non ha subito modifiche.

All'articolo 2 - che introduce una nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto: l'utilizzo per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e bevande e di attività di commercio al dettaglio - è stato specificato che tale modalità di utilizzo deve rispettare, oltre che la normativa europea e nazionale, anche quella regionale.

Recependo le sollecitazioni contenute nei pareri espressi, l'articolo 3 introduce nel codice un nuovo articolo 2-bis sulla nautica sociale, intesa quale navigazione da diporto effettuata per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con scafo di lunghezza fino a sei metri, nonché quale complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore di studenti di età non inferiore a nove anni, oppure a favore di soggetti con disabilità o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità. Per quanto concerne la lunghezza massima delle unità da diporto da includere nella definizione di nautica sociale, la relazione illustrativa precisa che si è preferito optare per il valore indicato dalla Conferenza unificata (sei metri), rispetto ai dieci metri suggeriti dall'8ª Commissione del Senato nel

parere reso lo scorso 12 maggio, ritenendo il primo limite più coerente con il concetto di piccola nautica, anche in relazione all'esiguo valore commerciale delle unità di tali dimensioni. Diversamente, l'inclusione di tutte le unità sino a dieci metri comporterebbe l'estensione dell'area della nautica sociale da diporto anche a unità di valore commerciale e costi di esercizio e di manutenzione inconciliabili con la *ratio* della disposizione.

All'articolo 4, viene riformulata in maniera tecnicamente più corretta la definizione di "unità da diporto a comando remoto", nuova tipologia di unità da diporto la cui disciplina è collocata nell'articolo 12 dello schema in esame, che non era presente nella versione precedentemente trasmessa alle Camere. Non ha invece subito variazioni l'articolo 5 - che introduce una specifica licenza di navigazione dedicata alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche - mentre è stata riformulata la disposizione dell'articolo 6, che consente al cantiere costruttore di immatricolare a proprio nome l'unità da diporto di nuova costruzione della quale non sia riuscito a concludere la vendita, precisando il contenuto dell'autodichiarazione e chiarendo che essa dovrà essere presentata nel rispetto delle disposizioni tributarie vigenti.

Sempre con riferimento alle semplificazioni relative ai documenti di bordo, è rimasto invariato il contenuto dell'articolo 7, che include il ruolino di equipaggio tra i documenti rilasciati all'atto dell'iscrizione provvisoria di una nave o di un'imbarcazione da diporto, mentre l'articolo 8 contiene una novella all'articolo 22 del codice della nautica che non era presente nel testo precedentemente esaminato, finalizzata al coordinamento delle disposizioni in materia di licenza di navigazione. Non hanno subito modifiche né l'articolo 9, nel quale è stabilito che la ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) al momento del rinnovo della licenza può essere temporaneamente utilizzata anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo, né l'articolo 10, che trasferisce la competenza a rilasciare il certificato di idoneità al noleggio dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile allo STED.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 27 del codice della nautica, finalizzate a recepire la distinzione tra natanti da diporto e moto d'acqua e a dare maggiore sistematicità alla disciplina del noleggio e della locazione di tali tipologie di unità da diporto, nell'articolo 11 - anche alla luce dell'osservazione della 8ª Commissione volta a garantire l'unitarietà della disciplina sull'utilizzo a fini commerciali dei natanti e delle moto d'acqua - si specifica che il decreto attuativo ministeriale potrà introdurre ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare, mentre le ordinanze dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente potranno provvedere solo a eventuali esigenze di carattere prettamente locale non previste nel predetto decreto.

L'articolo 12, come già accennato, non era presente nella versione precedente dello schema e introduce nel codice della nautica un nuovo articolo *27-bis*, recante la disciplina delle unità da diporto a controllo remoto. Si prevede, in particolare, che i sistemi di comando remoto di tali unità siano dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi principali e che, per ragioni di sicurezza, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore possa imbarcare a bordo propri incaricati che intervengano in caso di necessità.

È stata riformulata la novella all'articolo 29 del codice, contenuta nell'articolo 13, relativa alla disciplina delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione della posizione delle imbarcazioni, in merito alla quale l'8ª Commissione aveva invitato il Governo a valutare di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa. La nuova formulazione conferma l'obbligatorietà di uno strumento elettronico a bordo, che tuttavia non deve necessariamente essere satellitare ma può essere costituito da un apparato equivalente.

L'articolo 14 conferma le novelle all'articolo 38 del codice, relative, in particolare, all'obbligo di richiedere il ruolino di equipaggio anche per l'imbarco di marittimi a bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

In ottemperanza a quanto richiesto anche dalla 8ª Commissione, dal contenuto dell'articolo 15 sono

state espunte, con riferimento all'articolo 39 del codice della nautica, le disposizioni che modificavano la disciplina della patente nautica per le unità con motore superiore a 750 cc, in quanto tale modifica è stata già apportata da un precedente provvedimento legislativo. Sempre all'articolo 39 è stato chiarito che, con riferimento alle patenti speciali di categoria D, eventuali limitazioni e prescrizioni dovranno essere annotate sulla patente nautica con modalità richieste dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le novelle all'articolo 39-*bis* del codice, in relazione alla disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, contenute nell'articolo 16, sono state integrate per specificare che l'istituzione dell'anagrafe risponde a finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica. Accogliendo inoltre un'indicazione avanzata anche dalla 8ª Commissione, la normativa di dettaglio sull'anagrafe delle patenti nautiche è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con l'articolo 17, recependo le sollecitazioni contenute nei pareri, viene riformulata interamente la disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nell'articolo 47 del codice, con particolare attenzione per il noleggio parziale, che è individuato più precisamente quale noleggio alla cabina, come richiesto anche dalla 8ª Commissione. Le nuove disposizioni introdotte con gli articoli 18 e 19 apportano i necessari coordinamenti agli articoli 48 e 49 del codice.

All'articolo 20 è stato ridotto da cinque a tre anni il periodo minimo di possesso della patente nautica richiesto come requisito per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione da diporto in attività di noleggio occasionale. L'applicazione di tale previsione, in base ad una disposizione transitoria inserita nell'articolo 33 dello schema, decorre dal 1º gennaio 2022.

Con riferimento alla disciplina dell'istruttore professionale di vela, di cui all'articolo 21 dello schema, le principali novità rispetto al testo precedentemente esaminato riguardano l'introduzione di una definizione più esaustiva di tale figura professionale, che viene così distinta più nettamente da quella dell'istruttore di vela sportivo-dilettantistico, come richiesto anche dall'8ª Commissione. Vengono inoltre apportate talune precisazioni in relazione alle sanzioni amministrative e disciplinari previste. Talune precisazioni sono state apportate anche alle disposizioni sull'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, di cui all'articolo 22, in relazione, tra l'altro, ai requisiti di istruzione e di conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini stranieri) necessari per l'iscrizione e per il suo rinnovo.

Con riferimento alle osservazioni espresse della 8ª Commissione sulle scuole nautiche, all'articolo 23 è stato accolto il suggerimento di mantenere il collaboratore familiare quale possibile responsabile didattico di sedi secondarie della scuola ed è stata mantenuta la possibilità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nel caso di un numero di candidati non inferiore a dieci, si svolgano nella sede della scuola.

Non è invece stato dato seguito all'osservazione circa l'opportunità di prevedere il requisito di una pregressa esperienza nella docenza per l'assunzione dell'incarico di responsabile didattico né a quella volta a far sì che, per l'insegnamento teorico, il requisito relativo al possesso della patente da almeno cinque anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire. Con riguardo al primo aspetto, la relazione illustrativa sottolinea il carattere manageriale e non formativo delle funzioni esercitate dal responsabile didattico della scuola nautica. Con riferimento al secondo aspetto, la relazione, nell'evidenziare l'importanza del grado di qualificazione del docente nella qualità della formazione teorica offerta dalle scuole nautiche, chiarisce che si è ritenuto preferibile non ampliare la possibilità di svolgere l'attività di istruttore a soggetti con qualificazioni minori rispetto a quelle previste dalle disposizioni introdotte, che in ogni caso costituiscono già una notevole semplificazione rispetto alle norme vigenti.

Sono state apportate diverse precisazioni alla disciplina dei centri di istruzione per la nautica, di cui all'articolo 24, con riferimento, tra l'altro, alle norme sui controlli e sulle sanzioni.

Non presentano invece modifiche le disposizioni volte ad aumentare l'accessibilità degli accosti per imbarcazioni condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, contenute nell'articolo 25, né quelle che inseriscono il Ministero della difesa e la Marina militare tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della conoscenza e della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi, di cui all'articolo 26.

Alla disposizione di cui all'articolo 27, che demanda alle regioni la regolamentazione della somministrazione itinerante di cibo e bevande e dell'attività di commercio al dettaglio effettuata con unità da diporto, è stato inserito il richiamo al rispetto del regolamento europeo sull'igiene dei prodotti alimentari.

All'articolo 28 la disciplina dell'archivio nazionale informatizzato dei prodotti delle unità da diporto, nel quale devono essere registrati gli infortuni e i danni alla salute che possono essere causati da tali prodotti, è stata integrata con norme finalizzate all'anonimizzazione dei dati acquisiti.

Non presentano novità le norme sull'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ammontare dei diritti da versare per l'ammissione all'esame per la patente nautica, contenute nell'articolo 29.

All'articolo 30, nell'ambito delle disposizioni finalizzate ad allineare alle novità introdotte dallo schema le indicazioni contenute all'articolo 59 del decreto legislativo n. 229 del 2017, in relazione al regolamento di attuazione del codice della nautica, sono introdotte talune precisazioni sulla disciplina delle visite mediche per il rilascio delle patenti nautiche e del trattamento dei dati personali.

Non sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 31 e 32, rispettivamente riguardanti l'attività di valutazione post-costruzione per le unità da diporto non marcate CE immesse in commercio prima del 16 giugno 1998 e l'individuazione, nel piano regolatore portuale, delle strutture da destinare al ricovero a secco delle unità da diporto.

Come già anticipato, l'articolo 33, recante le disposizioni transitorie, è stato integrato con la norma sulla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sulle patenti nautiche già descritta all'articolo 20.

È stata infine adeguata ai pareri delle Commissioni bilancio di Camera e Senato la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 34.

In conclusione, esprime apprezzamento per il fatto che quasi tutte le osservazioni formulate dall'8ª Commissione nel precedente parere - frutto di un lavoro svolto in maniera corale - siano state recepite dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ricorda che, nella scorsa legislatura, la proposta di parere del relatore Ranucci sullo schema di decreto legislativo recante la revisione del codice della nautica da diporto fu approvata all'unanimità e auspica che un'analoga convergenza di tutti i Gruppi si possa registrare anche con riferimento all'atto oggi all'esame della Commissione.

Chiede inoltre al Relatore un chiarimento in merito alla modifica apportata all'articolo 20, in materia di noleggio occasionale.

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) fornisce il chiarimento richiesto dal senatore Cioffi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario MARGIOTTA ringrazia il relatore Santillo per il lavoro svolto e, considerati l'esame approfondito e condiviso svolto dalla Commissione e lo sforzo del Governo per recepire nella maniera più ampia il contenuto del parere di maggio, auspica che la proposta di parere favorevole testé formulata possa ottenere il consenso di tutti i Gruppi.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che risulta approvata.

Il [PRESIDENTE](#) apprezza l'esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), in qualità di Relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata, in qualità di Relatore, che risulta approvata.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede alla Relatrice di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere - oltre al riferimento alle acque salse e salmastre già sollecitato nella precedente seduta - anche osservazioni in merito all'inserimento della sensibilizzazione ai temi oggetto del provvedimento in esame nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica e alla previsione di modalità concrete e non distorsive per incentivare comportamenti virtuosi. Osserva infine che la composizione del Tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui all'articolo 12 non include soggetti importantissimi e rappresentativi, quali le associazioni sportive, che non dovrebbero invece essere esclusi.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si dice disponibile a valutare le proposte che le pervengano non oltre la giornata odierna, al fine della presentazione e approvazione dello schema di parere nella prossima seduta. Tuttavia, osserva fin d'ora che i programmi degli insegnamenti scolastici esulano dalla competenza dell'8ª Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla

diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1900, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1549 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1900, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione, per il parere alla 1a Commissione, il disegno di legge n. 1549, di cui propone l'abbinamento al disegno di legge n. 1900, essendo di contenuto analogo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

